



Il presente allegato è costituito
da n. 71 pagine

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO "A"

OCM Vino - Campagna 2022/2023. Misura "Investimenti"

**Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura
"Investimenti" relativo al Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo**

ai sensi

Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue)
n. 2016/1150. D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni,
istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022.

Disposizioni regionali di attuazione



Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2. PREMESSA	7
3. DEFINIZIONI	7
4. BENEFICIARI	8
5. AZIONI AMMISSIBILI	10
6. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO	10
7. VOLUME DEGLI INVESTIMENTI ED ENTITA' DEL SOSTEGNO	14
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	14
8.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	14
8.2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE	16
8.3 DOMANDA DI AIUTO	16
8.5 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO	16
8.6 SOGGETTI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN... ..	17
8.7 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN.....	17
8.8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO	18
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALL' ENTE ISTRUTTORE	23
10. DOMANDE DI RETTIFICA	23
11. RINUNCIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	23
11.1. PROCEDURA PER PROGETTI ANNUALI E BIENNALI (SENZA EROGAZIONE ANTICIPO)	23
11.2. PROCEDURA PER PROGETTI BIENNALI CON PAGAMENTO ANTICIPO	25
12. MODIFICHE MINORI	26
13. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	27
14. VERIFICA DI RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA'	28
14.1. RICEVIBILITÀ	28
14.2. AMMISSIBILITÀ.....	29
15. DEMARCAZIONE TRA PSR 2014-2020 E OCM VINO	31
16. VARIANTI – PROCEDURA DI ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITA' ALLE VARIANTI	31
16.1. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITÀ (DISPOSIZIONI GENERALI)	31
16.2 VARIANTE AMMINISTRATIVA (MODIFICA DELLA DURATA DEL PROGETTO).....	34
16.3 RECESSO PER SINGOLE AZIONI/INTERVENTI/SOTTOINTERVENTI/DETTAGLIO SOTTOINTERVENTI.....	34
16.4 VARIANTE PER SUBENTRO.....	34
17. ISTRUTTORIE INTEGRATIVE.....	35
18. DOMANDA DI RETTIFICA	36
19. PREAVVISO DI RIGETTO	36
20. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI	37
21. PROROGA TERMINI REALIZZAZIONE PROGETTO	38
22. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	38
23. MODALITA' DI RICHIESTA D.U.R.C.	38
24. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	38
25. IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME LA CUI EROGAZIONE È AFFIDATA ALL'OP AGEA	38
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	38
27. ECONOMIE DI SPESA.....	38
28. MODIFICHE MINORI ED ECONOMIE DI SPESA – DIFFERENZE	39
29. TERMINE ESECUZIONE LAVORI	39
30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	39
31. RICORSI.....	39
32. TERMINE DEL PROCEDIMENTO.....	40
33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	40
34. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	41
35. DISPOSIZIONI FINALI	41

Allegati

Allegato 1	Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 1 "Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale"
Allegato 2	Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 2 Attività di e-commerce – "Cantina virtuale"
Allegato 3	Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 3 "Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Show-room"
Allegato 4	Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 3 "Logistica a sostegno della filiera vitivinicola – realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche"
Allegato 5	Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà



Allegato 6	Documento di dettaglio
Allegato 7	Autorizzazione Accesso alla consultazione Fascicoli Aziendali
Allegato 8	Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla verifica di impresa in difficoltà
Allegato 9	Dichiarazione di presa visione ed accettazione impegni
Allegato 10	Autocertificazione di regolarità" contributiva D.U.R.C.
Allegato 11	Dichiarazione sostitutiva terreni agricoli
Allegato 12	Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI
Allegato 13	Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA – modello per le ditte individuali
Allegato 14	Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA – modello per le società
Allegato 15	Comunicazione Antimafia
Allegato 16	Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi
Allegato 17	Disposizioni transitorie - Dichiarazione di presa visione ed accettazione impegni



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento delegato (Ue) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (Ue) 2016/1149 all'art. 54;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) rispetto degli impegni – verifica mantenimento impegno);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II° comma "anticipi" ed art 37 ter "comunicazioni relative agli anticipi");
- Regolamento Delegato (Ue) 2018/273 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro



- delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. Ce 1698/2005 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
 - Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
 - Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) e successive modifiche ed integrazioni recanti "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (testo A);
 - D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
 - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
 - D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";
 - Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";



- D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011 Supplemento Ordinario n. 8) modifica ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino,
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18/09/2019 n. 7701 inerente alle disposizioni nazionali in attuazione dei regolamenti UE n. 2018/273 e n. 2018/274 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2018, n. 7130, che reca disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2017 n. 1967 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dei regolamenti UE n. 2016/1149 e n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 591108 dell' 11 novembre 2021 concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023 assegnata nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e smi per la rimodulazione;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile 2019, in modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo 2017, n. 1411, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli Investimenti e della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 249006 del 28 maggio 2021 all'articolo 4) per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2 del regolamento delegato Ue n. 2021/374 in modifica all'articolo 54 del regolamento (Ue) 2016/1149;
- Circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 febbraio 2022 n. 47389 recante le disposizioni nazionali relative all'articolo 5) "Disposizioni transitorie" comma 7) lettere a), b) e c) del regolamento (Ue) n. 2021/2117;
- Circolare coordinamento Agea del 29 maggio 2019 n. 47789 per quanto riguarda l'applicazione del DM Mipaaf del 30 aprile 2019 n. 3843;
- Circolare Agea Coordinamento n. 91 del 21 febbraio 2014 - Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.



- Circolare di Agea coordinamento del 18 settembre 2017 n. 0070540 in attuazione del D.M. 1967/2017 e Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 41/2017 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017 n. 18108 "attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013, del regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 e del DM Mipaaf n. 911/2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura Investimenti del PNS, e s.m.i.;
- Circolari Agea prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020, n. 37623 del 28 maggio 2020, n.11440 del 18 febbraio 2021 e n. 3166 del 18 gennaio 2022 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 36409 del 28 maggio 2020, n. 39191 dell'11 giugno 2020, n. 65897 del 6 ottobre 2020, n. 11582 del 18 febbraio 2021, n. 81277 del 30 novembre 2021 e n. 3767 del 20 gennaio 2022 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare Agea coordinamento del 29 Settembre 2021 n. 64590 "Vitivinicolo – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzioni di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022 – Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni;
- Circolare Agea coordinamento del 27 luglio 2021 n. 53080 del 27/07/2021 contenente le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2021;
- Circolare Agea coordinamento dell'8 febbraio 2022 n. 9657 per quanto riguarda l'applicazione della Circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 febbraio 2022 n. 47389 "Disposizioni transitorie";
- Istruzioni operative di Agea n. 39, prot. n. 0034125 del 27/04/2022. Campagna 2022/2023. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, presentazione delle domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l'ammissibilità e la finanziabilità all'aiuto, nonché modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti per Investimenti di durata annuale e biennale e, per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, oltre i relativi criteri istruttori per l'ammissibilità al pagamento.

2. PREMESSA

Il presente avviso disciplina le modalità di presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Investimenti" – Regione Puglia - e la relativa istruttoria tecnico-amministrativa.

Il D.M. n. 0591108 del 11/11/2021 ha previsto la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023 del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino, assegnando, per la misura "Investimenti", la somma di **Euro 6.704.973,00** quale quota regionale da destinare a iniziative relative alla Misura "Investimenti", campagna 2022/2023.

Per la campagna 2022/2023 interverrà l'articolo 5 – comma 7 – paragrafo a) e b) del regolamento (Ue) 2021/2117, con il quale sono previste delle disposizioni transitorie anche la misura Investimenti (art. 50 regolamento Ue n. 1308/2013), che potrà continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 purché risultino soddisfatti, da parte dei richiedenti, dei requisiti specifici intesi come condizione indispensabile (condicio sine qua non), senza la cui osservanza l'ammissibilità al finanziamento, delle domande di aiuto 2022/2023, dopo il 15 ottobre 2023 verrà meno.

3. DEFINIZIONI

- **Mipaaf:** Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma.
- **Regioni /P.A.:** Regioni e Province autonome;
- **Beneficiario:** Richiedente/Beneficiario/Azienda: persona fisica o giuridica con fascicolo aziendale valido, rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni /PA ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 911 del 14/02/2017, che presenta una domanda, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.
- **OCM:** Organizzazione Comune del Mercato;
- **PNSV (PNS):** Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo.
- **DM:** Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.
- **S.I.A.N.:** Sistema informativo agricolo nazionale.



- **OP Agea:** Organismo Pagatore Agea che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n.1306/2013.
- **Organismo delegato:** si intende l'Organismo delegato (Regioni e Province Autonome di seguito Regioni/PA) da OP Agea ad eseguire alcune delle fasi propedeutiche al pagamento delle domande, nello specifico le attività riconducibili alle istruttorie amministrative e tecniche ed il collaudo in campo sulle domande presentate.
- **Dichiarazioni obbligatorie:** Dichiarazione di vendemmia, Dichiarazione di produzione e Dichiarazione di Giacenza presentate ai sensi ed in conformità del regolamento delegato (Ue) n.2018/273 e del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/274.
- **Domanda di aiuto:** la domanda presentata tramite SIAN contenente un progetto da realizzare per il quale si chiede l'accesso all'aiuto.
- **Domanda di pagamento anticipato:** la domanda presentata tramite SIAN con la quale si chiede un pagamento in anticipo in base ad un percentuale calcolata sul contributo complessivo ammesso all'aiuto.
- **Domanda di pagamento saldo:** la domanda presentata tramite SIAN con la quale si chiede il pagamento delle spese rendicontate e sostenute per la realizzazione del progetto concluso.
- **Rilascio telematico di una domanda:** una domanda si intende rilasciata telematicamente, per cui valida, nel momento in cui, successivo alla stampa, tramite l'applicativo SIAN verrà prodotta la ricevuta di accettazione con data di ricezione e numero protocollo (Agea.Avy.0000.0000.)
- **Domanda:** termine generico che comprende il riferimento alle tre tipologie di domande.
- **Progetto ad investimenti:** l'insieme di tutte le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio dei sotto interventi indicati nella domanda di aiuto e di pagamento, secondo i criteri stabiliti dalla normativa unionale, nazionale e regionale.
- **Ente garante:** Istituto assicurativo o Istituto bancario che emette la cauzione a garanzia del pagamento anticipato.
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola che deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **Esercizio finanziario o campagna di pagamento:** periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e con termine al 15 ottobre dell'anno successivo.
- **Disposizione Regionale di attuazione — DRA:** atto regionale (denominato anche Bando regionale) previsto dal D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e s.m.i. attuativo della misura Investimenti.
- **Procedura garanzia informatizzata — PGI:** procedura dell'OP Agea per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie attivata per la misura della Investimenti tramite portale SIAN.
- **Irregolarità:** mancata corrispondenza alla norma o alla consuetudine accolta e rispettata.
- **Infrazione:** violazione delle norme dell'Unione, nazionali e regionali.
- **Inadempienza:** con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità e finanziabilità dell'aiuto, qualsiasi inottemperanza a tali criteri.
- **Realizzazione del punto vendita e/o la sala degustazione extra aziendale:** è realizzato in sito diverso da quello in cui è ubicata la cantina.
- **Show-room e realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche:** è realizzato in sito uguale a quello in cui è ubicata la cantina.
- **Cantierabilità:** il possesso dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative per la realizzazione degli interventi previsti in progetto.
- **Cause di forza maggiore:** per cause di forza maggiore dovranno intendersi esclusivamente le cause di forza maggiore previste dall'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013;

4. BENEFICIARI

L'aiuto per la Misura Investimenti, previsto all'art. 50) del regolamento Ue 1308/2013, è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel SIAN un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido.



I richiedenti l'aiuto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹, sono:

- a) **microimprese, piccole e medie imprese.** Il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l'obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta;
- b) **imprese qualificabili come intermedie**, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Il contributo erogabile è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l'obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 25% della spesa effettivamente sostenuta;
- c) **imprese classificabili come grande impresa** (ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro. Per tali imprese il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Le precitate imprese devono svolgere almeno una delle seguenti attività:

- 1) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- 2) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- 3) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- 4) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione².

Le imprese richiedenti di cui ai punti precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e s.m.i..

Beneficiano dell'aiuto anche le **organizzazioni interprofessionali** come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i **Consorzi di tutela** riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n. 302 del 28.12.2016), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

L'accesso alla misura "Investimenti" è riservato esclusivamente alle imprese che hanno sede operativa nella Regione Puglia.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari della "Misura per gli investimenti" i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014)³.

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimprese un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

² Per "proprie uve" si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

³ IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano



5. AZIONI AMMISSIBILI

Le azioni ammissibili sono riportate di seguito:

1) Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale:

- 1.1) ristrutturazione ed ammodernamento dell'immobile;
- 1.2) arredi e materiali informatici.

2) Attività di e-commerce - "Cantina virtuale":

- 2.1) Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico.

3) Logistica a sostegno della filiera vitivinicola:

- 3.1) Show-room (locale aziendale destinato all'esposizione del vino);
- 3.2) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (per razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio del prodotto imbottigliato e/o confezionato – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).

L'immobile per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti punti 1 e 3 deve essere di proprietà del soggetto richiedente o acquisito in affitto dallo stesso con contratto scritto e registrato di durata non inferiore a sei anni, nel caso di progetti biennali il contratto deve prevedere la clausola del rinnovo automatico.

La realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche deve essere realizzata esclusivamente nella sede operativa della cantina e deve possedere un deposito per lo stoccaggio.

Si precisa che le azioni sopra riportate corrispondono, nella modulistica da compilare, alla voce "sotto interventi" nel portale SIAN.

6. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento della domanda al mercato, ed aumentare la competitività oltre che il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa, ovvero deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale.⁴ (Art.50 –paragrafo 5 del regolamento Ue n.1308/2013).

la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà si rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

⁴ Regolamento Ue n. 1308/2013 – art. 50 – paragrafo 5): "l'articolo 71 del regolamento Ue n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo".

Regolamento UE n. 1303/2013 – art. 71 –Paragrafo 1) Stabilità delle operazioni:

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.



L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell' articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4) del regolamento UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni (Regione – OP Agea).

Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto (comprese le attività di cui al punto 2 del precedente paragrafo 5) occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nelle istruzioni operative n. 39 del 27/04/2022, si fa riferimento più volte al termine "rilascio telematico", pertanto, si ritiene opportuno precisare che per "rilascio telematico" si intende il momento in cui, eseguita la stampa della domanda telematica, tramite l'applicativo SIAN è prodotta la "ricevuta di accettazione" della domanda stessa. Nella "ricevuta di accettazione" è presente l'identificativo del protocollo e la data di ricezione della domanda, in assenza del rilascio la domanda non risulterà presentata e non sarà ammessa per nessuna eccezione.

Ai fini della ammissibilità al contributo, ogni singolo bene mobile/immobile, destinato alla realizzazione del progetto ad Investimenti per il quale si chiede l'accesso all'aiuto, dovrà risultare installato/collocato (come attestato dalla data indicata nei documenti di consegna o documento equipollente) presso i locali dell'Azienda in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo.

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati presso le Aziende in "conto visione" in date non corrispondenti ai periodi sopra indicati.

Se, dai controlli amministrativi ed in loco, il Servizio regionale competente per territorio riscontra il mancato rispetto alle suddette date, l'investimento non verrà ammesso al contributo e gli eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero.

Le spese per la realizzazione dell'investimento dovranno essere sostenute, così come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse, inderogabilmente in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute in data antecedente al rilascio della domanda di aiuto e/o in data successiva alla data di rilascio della domanda di pagamento saldo non verranno riconosciute ai fini della ammissibilità, finanziabilità e liquidazione del contributo, parimenti le stesse fatture, correlate alle spese, non saranno ammesse se emesse in date non corrispondenti alla suddetta disposizione.

Le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità quando l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa sorge dopo la data di presentazione della domanda. Pertanto, le spese devono essere realizzate e sostenute successivamente all'avvio del progetto e tutti i titoli di spesa devono essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto e interamente quietanzati (data della valuta).

La fattura, in particolare, è un documento fiscale la cui emissione è connessa all'esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza (v. Cass. civ., sez. III, 20.04.2012, n. 6265).

Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento, non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del regolamento Ue n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello unionale, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del regolamento (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

L'attività di realizzazione dell'investimento deve avere inizio solo dopo il rilascio telematico della domanda di aiuto e deve essere conclusa prima e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato.

L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa sostenuta, per l'investimento in questione, sia oggetto di variazioni (economie/modifiche minori/varianti).

Il contributo finanziabile sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario con la domanda di pagamento saldo.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di



pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento saldo.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Nelle fatture d'acconto ed in quelle di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) e dovranno, inoltre, essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente.

Nelle fatture (acconto e saldo) dovrà, altresì, essere indicata, obbligatoriamente, una dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti ed alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto.

Le diciture da indicare, con riferimento alla campagna 2022/2023, potranno essere le seguenti: "*Reg. Ue n.1308/2013 art.50_Camp.2022/2023*" oppure "*Investimenti PNS Camp. 2022/2023*".

Il beneficiario deve accertare che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Qualora la fattura elettronica non dovesse riportare la descrizione richiesta, pena la non ammissibilità della spesa, sarà consentita l'integrazione elettronica della fattura da unire all'originale e conservare insieme alla stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per la regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell'ADE⁵.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "regolamento Ue n. 1308/2013 – art. 50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento". Tale identificazione è posta a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere data evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura ed è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente, anche a fini del rispetto degli obblighi e vincoli quinquennali.

Sarà competenza del Servizio Territoriale competente per territorio riportare, nel verbale finale del controllo in loco, l'indicazione dettagliata e la descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in modo tale affinché sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla campagna di riferimento e di finanziamento anche da parte di terzi (Audit, certificatori, controlli di 2° livello) senza alcun intervento da parte del beneficiario o del controllore di 1° livello.

Al fine di una corretta ed immediata tracciabilità delle spese sostenute è obbligatorio che tutti i pagamenti, riconducibili a tutte le transazioni effettuate per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, siano state effettuate da un unico conto corrente. Il conto corrente, in ogni caso, dovrà risultare validato nel Fascicolo aziendale.

Al fine di una tracciabilità visibile del pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è **obbligatorio l'apertura di un conto corrente dedicato**, opportunamente validato nel Fascicolo aziendale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.BA., carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale etc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile al contributo unionale.

⁵ Il beneficiario del progetto deve realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme alla stessa con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse charge interno), nella circolare n. 14/E/2019;
- Il beneficiario dopo aver individuato dal menù a tendina il codice corrispondente all'integrazione reverse charge interno, selezionando il campo "dati aggiuntivi" e/o "integrativi" dovrà inserire nella sola parte descrittiva la dicitura "Regg. (Ue) n. 1308/2013 art. 50 OCM Vino Investimenti (PSN) campagna xx/xx";
- l'integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).



Il conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda di pagamento anticipo/saldo non potrà essere modificato fino all'avvenuto accredito del finanziamento UE a titolo di anticipo oppure di pagamento del saldo.

Le spese devono essere sostenute unicamente dal soggetto beneficiario dell'aiuto e devono essere documentate tramite fattura elettronica intestate al predetto e dallo stesso debitamente pagate tramite conto corrente "**dedicato**" che deve essere inserito obbligatoriamente nel fascicolo aziendale precedentemente alla presentazione della domanda di pagamento anticipo per le domande di durata biennale o saldo per le domande di durata annuale. Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per ogni singola operazione azione/intervento/sottointervento), da fattura elettronica dalle quali dovrà essere visibile ed identificata ogni singola spesa. Il conto corrente indicato nella domanda di pagamento anticipo e/o saldo, non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato.

L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa riferita all'investimento sia oggetto di variazioni (economie/modifiche minori/varianti), ovvero nel caso in cui a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento saldo la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta.

Ai fini della tracciabilità del pagamento di tutte le spese, sostenute per la realizzazione dell'investimento ammesso all'aiuto, dovrà risultare dal conto corrente dedicato il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento saldo.

Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione per singola spesa e dovranno essere riconducibili ad ogni singolo acquisto. Dovrà, altresì, risultare il relativo codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria) ove presente.

A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento UE, se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate all'Ente regionale competente per territorio ed all'OP Agea.

Dal conto corrente "**dedicato**" dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto

Per ogni fattura deve essere altresì prodotta la relativa dichiarazione liberatoria di quietanza rilasciata dal fornitore.

In allegato alle fatture rendicontate, il beneficiario dell'aiuto deve produrre copia del documento attestante l'avvenuto pagamento (bonifico, Riba, carta di credito). Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking (per i quali l'accesso avviene mediante rete internet), il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita e la causale dell'operazione stessa.

Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: contanti, assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile al contributo unionale.

In riferimento alla nota Agea prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014, Agea non eseguirà pagamenti con modalità differenti dall'accredito sui c/c correnti indicati dai beneficiari, in qualità di intestatari degli stessi c/c. I pagamenti, pertanto, verranno eseguiti sul codice IBAN indicato dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento presente nel fascicolo aziendale con certificazione valida. I pagamenti che non andranno a buon fine per problemi correlati alla errata indicazione dell'IBAN (mancata comunicazione di aggiornamento della modifica/variazione) non saranno oggetto di remissione.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- l'IVA, eccetto i casi in cui le Regioni/PA, ai sensi dell'art. 48 regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 prevedono che l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia di IVA, può essere ammessa contributo;
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine, attrezzature usati;
- acquisto di autovetture targate, trattrici targate e non;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il



miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;

- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per brochure, opuscoli;
- progetto afferente alle azioni 1) e/o 2) del precedente paragrafo 5, che costituisce prosecuzione e/o ampliamento di altro progetto già finanziato nelle campagne precedenti dell'OCM Vino o con misure del PSR";
- acquisto di terreni;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per garanzie bancarie o assicurative comprese le garanzie fidejussorie;
- realizzazione dello Show-room in sito diverso da quello in cui è ubicata la cantina;
- acquisto di silos/barrique/cisterne per lo stoccaggio del vino;
- spese per ponteggi per edilizia;
- spese di demolizione e di smaltimento dei rifiuti di cantiere;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare; spese per lavori in economia.

7. VOLUME DEGLI INVESTIMENTI ED ENTITA' DEL SOSTEGNO

L'importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore a:

- **Euro 30.000,00** per l'Azione 1 (Realizzazione Punti vendita e sale degustazioni extra aziendali);
- **Euro 5.000,00** per l'Azione 2 (Attività di e-commerce);
- **Euro 30.000,00** per l'Azione 3 (Logistica a sostegno della filiera vitivinicola).

L'importo massimo di spesa ammissibile non può essere superiore a:

- **Euro 200.000,00** per l'Azione 1 (Realizzazione Punti vendita e sale degustazioni extra aziendali);
- **Euro 30.000,00** per l'Azione 2 (Attività di e-commerce);
- **Euro 400.000,00** per l'Azione 3 (Logistica a sostegno della filiera vitivinicola).

Nel caso di progetto presentato da Consorzio di tutela/Organizzazioni interprofessionali l'importo complessivo degli interventi previsti è elevato per l'azione 1 e l'azione 3, rispettivamente, ad Euro **500.000,00** ed Euro **1.000.000,00**.

Si possono richiedere aiuti per più azioni.

La domanda di aiuto con importi superiori alla spesa massima per singola azione non sarà ammissibile.

Il contributo pubblico concedibile sulla spesa ammessa è pari al 50% della stessa. Il precitato aiuto si riduce al **25%** della spesa ammessa per le imprese di cui al paragrafo 4, lettera b), e al **19%** della spesa ammessa per le imprese di cui al paragrafo 4, lettera c).

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate a saldo dal beneficiario.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Durante la compilazione della domanda nel SIAN, il richiedente è obbligato a dettagliare le spese di tutte le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio dei sotto interventi indicati nella domanda di aiuto e di pagamento.

8.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Come anticipato nella parte iniziale delle presenti Istruzioni operative, in considerazione che i progetti biennali 2022/2023 interessano l'esercizio finanziario Feaga 2024 e che, pertanto, stante la



nuova PAC 2023/2027, gli stessi possono essere previsti solo in applicazione delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo b) articolo 5) del regolamento Ue 2021/2117, l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto, per i progetti biennali, deve essere posta sotto condizione sospensiva fintanto che l'avvenuto assolvimento delle condizioni, quali requisiti per accedere alle disposizioni transitorie, non siano stati assolti da parte del richiedente e opportunamente verificati.

Nello specifico, affinché i progetti biennali 2022/2023 possano essere ammessi alle disposizioni transitorie, e, pertanto, al sostegno previsto per la misura Investimenti, il richiedente, alla data del 15 ottobre 2023, dovrà avere:

1. sostenuto almeno il 30% delle spese rispetto alla spesa complessiva ammessa al finanziamento sotto condizione sospensiva;
2. realizzato parzialmente il progetto ammesso al finanziamento sotto condizione sospensiva.

Il venir meno di una sola delle suddette condizioni renderà la domanda di aiuto non ammissibile al finanziamento con conseguente decadenza e revoca immediata dei provvedimenti, posti in essere ai fini della ammissibilità, che perderanno ogni efficacia.

In ambito Sian sarà predisposta una applicazione specifica tramite la quale il beneficiario, in base alla spesa complessiva ammessa al finanziamento e ancora assoggettata a condizione sospensiva, dovrà rendicontare obbligatoriamente almeno il 30% delle spese sostenute e dei relativi bonifici eseguiti alla data del 15 ottobre 2023, imputando ogni singola spesa al singolo intervento che dovrà risultare realizzato per la parte di spesa sostenuta.

Dovranno essere prodotti anche i relativi documenti di consegna del bene, o documenti equipollenti, la cui data non potrà essere successiva 15 ottobre 2023.

Il termine per compilare e rilasciare la suddetta rendicontazione verrà disposto al 31 dicembre 2023.

La rendicontazione effettuata al 31 dicembre 2023, opportunamente verificata, istruita e se autorizzata dall'Ente istruttore competente per territorio, confluirà in automatico sulle successive domande di pagamento saldo.

Con successive Istruzioni operative verranno fornite, nel dettaglio, sia le procedure per eseguire la suddetta rendicontazione e la tipologia di documentazione da inoltrare alla Regione/PA, necessaria per la successiva istruttoria, e sia le procedure di controllo e termini delle stesse il cui esito determinerà l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto biennali 2022/2023, oppure la disposizione di revoca delle stesse.

Pertanto, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, dovrà indicare la modalità di erogazione dell'aiuto:

- a. per le domande di aiuto con progetti di durata annuale:
 - pagamento a conclusione progetto tramite presentazione della domanda di pagamento di saldo;
 - b. per le domande di aiuto con progetti di durata biennale (disposizioni transitorie):
 - pagamento a conclusione progetto tramite presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- oppure, se previsto dalle DRA ed esclusivamente per i progetti di durata biennale:
- un pagamento in forma anticipata nel limite della percentuale stabilita dalla Regione/PA sul totale del contributo ammesso a finanziamento (non oltre l'80% del contributo ammesso) previa presentazione di cauzione, con successiva liquidazione del saldo, al netto dell'anticipo, ad avvenuta realizzazione del progetto tramite presentazione della domanda di pagamento saldo).

Fermo restando quanto indicato nei precedenti paragrafi circa l'ammissibilità all'aiuto dei progetti biennali sottoposta a condizione sospensiva, a tutela dei Fondi Ue, nell'ambito dei progetti biennali, con richiesta di un pagamento anticipato, laddove dovesse risultare che il richiedente ha percepito, per la campagna precedente, un contributo a titolo di anticipo per un progetto biennale ancora in fase di realizzazione, le Regioni/PA, prima di accogliere la richiesta del pagamento anticipato per il secondo progetto biennale devono effettuare una verifica in situ (verifica dello stato di avanzamento dei lavori del progetto biennale ammesso all'aiuto ed in corso di realizzazione) oltre ad una verifica di rendicontazione da parte del beneficiario del "primo" anticipo erogato. Laddove il primo progetto non risulta in corso di realizzazione, le Regioni/PA possono stabilire di non erogare il pagamento anticipato per il secondo progetto e disporre il pagamento del contributo, se erogabile, a



conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento di saldo, fatte salve le dovute verifiche per accedere alle disposizioni transitorie.

8.2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE

Le imprese interessate all'aiuto per gli investimenti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

8.3 DOMANDA DI AIUTO

Il termine per la presentazione nel SIAN da parte dei richiedenti delle domande di aiuto è fissato **alla data del 30 settembre del 2022.**

Le domande di aiuto pervenute oltre il termine del 30 settembre del 2022 non saranno ritenute ricevibili (salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali).

8.4 GENERAZIONE DELLA DOMANDA E INVIO

La stampa della domanda di aiuto presentata telematicamente nel SIAN corredata degli allegati e di tutti i documenti indicati nel presente avviso, a pena di irricevibilità, devono essere inviati in formato PDF/A singolarmente e ciascuno firmato digitalmente per mezzo di un'unica pec al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it entro la scadenza del **07 ottobre 2022 alle ore 24,00**, salvo diverso termine disposto dalla Regione.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "**Misura Investimenti – Campagna 2022/2023 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale**".

Per la firma digitale è ammessa solo la modalità PADES. E' richiesta l'apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.

8.5 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il file *.pdf della domanda di aiuto, dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente insieme a tutti i documenti richiesti dal presente avviso.

Non è ammessa la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).

Le domande di aiuto previste per la Regione Puglia possono riguardare:

- investimenti di durata annuale, pagamento a conclusione del progetto tramite presentazione della domanda di pagamento di saldo da completare entro e non oltre il **31 agosto 2023**;
- investimenti di durata biennale, un pagamento in forma anticipata nel limite della percentuale stabilita dalla Regione/PA sul totale del contributo ammesso a finanziamento (non oltre l'80% del contributo ammesso) previa presentazione di cauzione, con successiva liquidazione del saldo, al netto dell'anticipo, ad avvenuta realizzazione del progetto tramite presentazione della domanda di pagamento saldo) da completare entro il **15 luglio 2024**.

Nell'ambito dei progetti biennali con richiesta anticipo laddove dovesse risultare che il richiedente ha percepito, per la campagna precedente, un contributo a titolo di anticipo per un progetto biennale non ancora concluso, i Servizi Territoriali competenti per territorio, prima di accogliere la richiesta del pagamento anticipato per il secondo progetto biennale e se lo ritengono opportuno, possono prevedere una verifica in situ (verifica dell'esistenza dell'investimento e dello stato di avanzamento dei lavori del progetto biennale ammesso all'aiuto ed in corso di realizzazione) oltre ad una verifica sull'utilizzo del "primo" anticipo erogato.

Esclusivamente nell'ambito dei progetti biennali, all'atto della presentazione della domanda, bisogna indicare la modalità di erogazione dell'aiuto, pertanto, pagamento anticipato e la percentuale di anticipo ammessa sul contributo.

La mancata presentazione di una domanda di pagamento anticipo da parte del beneficiario, laddove è stato ammesso all'aiuto un progetto biennale con richiesta di anticipo, determinerà l'immediata revoca dell'aiuto inizialmente ammesso alla misura Investimenti con contestuale decadenza della domanda di aiuto.



La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini predisposti dalle disposizioni, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, determinerà a carico dello stesso una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, quest'ultima dovrà essere opportunamente comunicata dal Servizio Territoriale competente per territorio al beneficiario.

8.6 SOGGETTI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario può presentare domanda di aiuto tramite:

- Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione a seguito di richiesta presentata, utilizzando il modello nell'**allegato 7**; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

Al fine dell'autorizzazione all'abilitazione, l'allegato 7 deve essere inviato in formato PDF/A e firmato digitalmente per mezzo pec al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it e all'indirizzo del responsabile delle utenze SIAN - n.cava@regione.puglia.it, entro la scadenza del giorno **27 settembre 2022 alle ore 24,00**.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura **“AUTORIZZAZIONE DELEGA Misura Investimenti – Campagna 2022/2023 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”**.

L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

La fruibilità di tale servizio, nonché l'accesso al dominio dei dati e delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, sono garantiti attraverso le funzionalità rese disponibili alla Regione Puglia sul portale del SIAN (Gestione deleghe).

Al fine di abilitare i soggetti delegati dai beneficiari alla compilazione delle domande, è necessario che gli stessi siano in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN e siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

8.7 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel Fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti dalla Regione, verrà rilasciata con “anomalie descrittive” che saranno visualizzate dai funzionari regionali dei Servizi Territoriali competenti per territorio, per le successive verifiche di istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità all'aiuto.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile da parte dell'OP Agea mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Le domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ricevibili e non saranno sottoposte ai successivi controlli di ammissibilità all'aiuto.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e la PEC.

In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata



sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Pertanto, per ogni impresa - sia societaria che individuale - deve essere iscritto nel Registro delle imprese un solo indirizzo PEC ad essa riconducibile (Nota circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 77684 del 9 maggio 2014).

Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di conversione del decreto-legge n. 185/2008, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è scattato per le società, sia di persone che di capitali, per i professionisti e per le Pubbliche Amministrazioni.

Con la legge n. 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, detto obbligo è stato esteso alle imprese individuali, e non soggette a procedura concorsuale, le quali si sono dovute dotare di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

Si rammenta, inoltre, che in attuazione del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n.179, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti, denominato "Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)".

L'INI-PEC è attivo dal mese di giugno 2013 al seguente indirizzo: <http://www.inipec.gov.it>.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. I dati contenuti nell'INI-PEC sono aggiornati quotidianamente.

Per le disposizioni di cui sopra, la mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati ed il rilascio della domanda di aiuto.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

8.8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- 1. Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà** relativa ai dati contenuti nel presente avviso (**Allegato 5**).
- 2. Documento di dettaglio (Allegato n. 6).**
- 3. Documento di riconoscimento.**
- 4. DMAG INPS** comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa nel 2020 o se presente nel 2021, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2020 o se presente nel 2021, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione.
- 5. Copia dell'estratto** degli ultimi due bilanci depositati dai quale si evince la tipologia di impresa del richiedente;
- 6. Per le imprese senza obbligo di bilancio**, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 7. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (Allegati 13 e 14)** redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta



certificazione antimafia (BDNA).

- 8. Documentazione che possa garantire che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie** per assicurare che l'operazione, intesa quale progetto per il quale si chiede l'ammissibilità all'aiuto, sia attuata in modo efficace e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà (art.35 lett. C del regolamento Ue n 2016/1149).

Tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

per le società di capitali: copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, copia della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero del Revisore legale dei conti,

per le Ditte diverse dalle Società di capitale, ovvero le Imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisore dei conti legale società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata:

- dichiarazione di affidabilità economica finanziaria, redatta da un tecnico con competenza specifica del settore, che dovrà contenere l'andamento prospettico dell'impresa con indicate le informazioni finanziarie. La dichiarazione dovrà redatta in una formula che possa permettere all'istruttore di avere una visione globale della situazione finanziaria della Ditta e dell'andamento della gestione, in chiave attuale e prospettica. In sintesi, deve essere descritta la situazione economica dell'andamento dell'impresa, pre e post investimento, in modo da avere gli indicatori atti ad illustrare la redditività aziendale e la solidità economica come richiesto dalla normativa UE e Ministeriale. Dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'ultima a dichiarazione dei redditi e, se presente, copia della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la stessa Dichiarazione dei redditi.

Oppure:

- dichiarazione di affidabilità economica finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi;

- 9. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla verifica di impresa in difficoltà** ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, 3° comma, a tal fine dovrà essere allegata autocertificazione sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 relativa alla verifica di impresa in difficoltà rilasciata, ove previsto, dal professionista competente o dal rappresentante legale della Ditta, o soggetto responsabile della tenuta della contabilità (**Allegato 8**);

- 10. Dichiarazione di requisiti tecnici**, dalla quale si evince che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento.

- 11. Relazione tecnica dettagliata**, nella quale sarà riportata una descrizione dell'investimento con una breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà essere rappresentata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'Azienda vitivinicola, l'adeguamento della stessa alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. La tipologia di investimenti/o, oggetto della domanda di aiuto, dovrà essere descritta con chiarezza e nel dettaglio, con particolare riferimento alle singole operazioni, ai tempi di attuazione. Dovrà, altresì, essere indicato per ogni singola operazione propedeutica alla realizzazione del progetto finale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione. Nello specifico, la relazione tecnica, redatta e sottoscritta a termini di legge dal legale rappresentante dell'Azienda richiedente e/o dal tecnico competente in materia, dovrà contenere:

- a. descrizione dell'Azienda** (es: superficie agricola coltivata, unità lavorative, quantità produzione, varietà coltivate, capacità di stoccaggio, produzione vino-spumante in litri e n. bottiglie) anche in riferimento alla tipologia di progetto ad Investimenti che si intende realizzare;
- b. prospettive di sviluppo;**
- c. descrizione dettagliata** di ogni singola operazione, motivazione dell'investimento proposto, obiettivo economico, miglioramento aziendale a seguito dell'investimento proposto, localizzazione dell'investimento, costo di realizzo, tempistica di realizzazione (annuale/biennale);
- d. quadro economico generale del progetto proposto;**
- e. planimetrie** riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati (nel caso di ammodernamento e ristrutturazione, specifica documentazione fotografica dei locali da



migliorare; nel caso di interventi relativi alle opere edili dovranno essere allegati specifici disegni tecnici);

- f. **copia del progetto esecutivo delle opere**, nel caso di interventi relativi alle opere edili di ristrutturazione ed ammodernamento di locali da ristrutturare o ammodernare e dovrà essere dimostrata che l'esecuzione delle stesse sia compatibile con il cronoprogramma degli investimenti, che dovrà prevedere l'ultimazione delle opere entro il 31 agosto 2023 (per le domande di durata annuale) ed entro il 15 luglio 2024 (per le domande di durata biennale);
- g. **computo metrico estimativo**, nel quale devono essere dettagliati i lavori da effettuare per le opere di ristrutturazione e ammodernamento, deve essere redatto sulla base dell'ultimo prezzario regionale Lavori Pubblici e/o prezzario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari, aggiornato. In caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità strutturali, dove possibile, determinare la congruità della spesa confrontando il computo metrico con tre preventivi (mista). Per i materiali non presenti nel prezzario si devono produrre tre preventivi;
- h. **per le opere strutturali (opere a misura)**, presentazione atti progettuali (computi metrici estimativi elaborati grafici, disegni, layout, piante sezioni etc.);
- i. **tre preventivi in originale** (per le opere a preventivo) confrontabili tra loro e resi da fornitori specializzati ed indipendenti.

È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo stesso;

La richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente, od altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo. Per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX.

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente, immediata e senza sottintesi.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte.

Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.

I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro. Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:

- la data di emissione del preventivo;
- dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e/o dal tecnico competente. Il richiedente, inoltre, deve fornire una



relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e non finanziabilità.

12. Investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Qualora il richiedente intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento Ue 2016/1149 art.36) dovrà presentare una dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili.

13. Perizia sotto forma di autocertificazione redatta da un perito (professionisti abilitati all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singoli Ordini/collegi ed iscritti al relativo Ordine o Collegio professionale) nella quale sono confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti⁶.

14. Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 47:

- che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice o Ditta produttrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il secondo grado;
- che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

15. Copia dei titoli di possesso nel caso di realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali, show-room, e realizzazione/adeguamento piattaforme logistiche (atto di proprietà e/o usufrutto e/o contratto di locazione regolarmente registrata) da cui risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. In caso di conduzione in affitto, il contratto di locazione al momento della presentazione della domanda di aiuto non deve essere nello stato di tacito rinnovo, la durata del contratto di affitto dell'immobile deve essere non inferiore a sei anni, (nel caso di contratto di affitto con durata residua inferiore a sei anni lo stesso deve contenere una specifica clausola di rinnovo in automatico della durata).

16. Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti a presentare domanda di aiuto e a riscuotere l'aiuto da parte, del comproprietario nel caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso.

17. Titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi (Permesso di costruire, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento) in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto o documentazione probante l'avvenuta presentazione della richiesta al Comune competente del titolo abilitativo.

Il beneficiario deve garantire che gli investimenti, relativi alla domanda di aiuto presentata, siano "cantierabili" alla data di presentazione della stessa domanda di aiuto.

La condizione di cantierabilità non deve essere intesa solo come avvenuto assolvimento dei vari iter amministrativi o tecnici relativi al progetto, ma investe anche altre problematiche legate alla effettiva realizzabilità del progetto e relativo adempimento delle procedure amministrative ed autorizzative dell'opera.

Il beneficiario deve dimostrare l'immediata cantierabilità di un progetto al fine di garantire l'effettiva esecutività delle opere anche rispetto a tutti quegli elementi (stato dell'area, presenza

⁶ La dichiarazione dovrebbe avere il seguente tenore: "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione".



di impedimenti, possibili difficoltà operative) che non sono legati all'iter autorizzativo ma che costituiscono passaggi essenziali da superare per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi e costi previsti. Questo aspetto assume un valore determinante nella valutazione di idoneità di un progetto per l'ammissibilità all'aiuto nell'ambito della misura Investimenti, in considerazione della necessità di una tempistica certa per la realizzazione.

Nel caso in cui i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino ancora posseduti dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto, deve essere presentata apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante gli estremi della richiesta al Comune firmata dallo stesso richiedente o tecnico competente del settore specifico. Per le opere che saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera" va presentata apposita dichiarazione firmata dallo stesso richiedente o tecnico competente del settore specifico.

Nel caso il permesso a costruire e/o altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, occorre allegare:

- copia della richiesta presentata al Comune o ad altro ente pubblico per il rilascio del permesso a costruire e/o di altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento e deve essere trasmessa alla Regione entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento ai soggetti collocati nella graduatoria regionale;

18. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le organizzazioni interprofessionali e/o Consorzi di tutela, copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello statuto ove presente da cui si evinca l'elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda, ove pertinente.

19. Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, per le organizzazioni interprofessionali e/o Consorzio di tutela oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto ove presente;
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nella domanda;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

20. Eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nei Quadri "C" e "D" della domanda di aiuto) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e delle dichiarazioni di giacenza⁷;

Nella domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2021/2022 – 2022/2023) e dichiarazione di giacenza (campagna 2021/2022) come previsto dai regolamenti Ue n. 2018/273 e n. 2018/274, ovvero l'impegno alla presentazione delle suddette dichiarazioni laddove i termini alla data di presentazione della domanda di aiuto non siano scaduti;

21. Frontespizio del registro telematico dematerializzato e schermata riepilogativa vino imbottigliato timbrato e firmato digitalmente;

⁷ Ai sensi del regolamento (Ue) n. 1306/2013 – art 2 – comma2) possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

- a) decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.



22. Dichiarazione di presa visione ed accettazione impegni (Allegato 9);
23. Autocertificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. (Allegato 10);
24. Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI (Allegato 12);
25. Dichiarazione sostitutiva in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli (Allegato 11);
26. Copia del contratto di lavorazione delle uve per conto terzi supportata da documentazione giustificativa e probante, (nel caso in cui il richiedente non ha presentato dichiarazione di giacenza) che dimostri la lavorazione e/o la giacenza del vino presso terzi dell'anno precedente.
27. Dichiarazione sostitutiva che attesti di garantire il rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
28. Comunicazione Antimafia (Allegato 15);
29. Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi (Allegato 16);
30. Allegato 17 "disposizioni transitorie": per i soli progetti biennali 2022/2023, allegato dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 quale impegno ed obbligo assunto in merito alle condizioni di cui al paragrafo d) paragrafo 7) articolo 5) del regolamento 2021/2117;

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALL' ENTE ISTRUTTORE

Il termine ultimo per il rilascio informatico delle domande di aiuto nel portale SIAN è fissato al **30 settembre 2022**.

Il termine ultimo per l'invio del modello della richiesta delle credenziali di accesso al portale SIAN è fissato entro e non oltre il **27 settembre 2022 alle ore 24,00**.

Le domande di aiuto pervenute, con le procedure descritte nel presente paragrafo, oltre il termine ultimo per il rilascio informatico delle domande di aiuto nel portale SIAN, non sono ricevibili (salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali).

10. DOMANDE DI RETTIFICA

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica, non oltre i termini indicati nelle Istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022, presso l'ufficio del CAA o dal libero professionista abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche, ai dati delle domande di aiuto, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il richiedente circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

Pertanto, scaduti i termini di presentazione, non sarà possibile rettificare una domanda di aiuto.

11. RINUNCIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

11.1. Procedura per progetti Annuali e Biennali (senza erogazione anticipo)

Per la campagna 2022/2023 il beneficiario può presentare, telematicamente, l'istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal 16 novembre 2022, nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN.

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'Istanza di rinuncia.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, da parte del Servizio Territoriale regionale competente per territorio,



riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto. In tale fase, i beneficiari non dovranno indicare le cause di forza maggiore per motivare l'Istanza di rinuncia.

Laddove il Servizio Territoriale regionale competente per territorio dovesse riscontare che, contrariamente a quanto indicato dal beneficiario, l'istanza di rinuncia è intervenuta nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, dovrà chiedere al beneficiario l'immediato inoltro della documentazione atta alla verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore ai fini della motivazione che hanno determinato la rinuncia.

Pertanto, se la rinuncia all'aiuto interviene nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, i beneficiari dovranno indicare, nella istanza telematica, le cause di forza maggiore che hanno determinato la necessità della rinuncia all'aiuto.

La documentazione che certifica le cause di forza maggiore invocate, dovrà essere trasmessa per mezzo pec all'indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura **“RINUNCIA Misura Investimenti – Campagna 2022/2023 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”**.

La procedura per la presentazione delle Istanze di rinuncia, laddove non è stato erogato un pagamento, è unica nell'ambito sia dei progetti annuali e sia dei progetti biennali e non differisce nelle modalità, eccetto per i termini entro i quali devono essere presentate:

- non oltre **60 giorni** prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei **progetti annuali** (31 agosto 2023);
- non oltre i **90 giorni** prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei **progetti biennali** (15 luglio 2024).

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio, sempre tramite l'applicativo in ambito SIAN, dovrà provvedere ad istruire l'Istanza di rinuncia verificando la sussistenza delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario ai fini della rinuncia.

Eventuali motivi ostativi, o richieste di integrazione di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore, dovranno essere immediatamente comunicati dal Servizio Territoriale regionale competente per territorio al beneficiario per PEC e per conoscenza all'indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio, completata l'esamina della documentazione, dovrà indicare l'esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in ambito SIAN.

La chiusura dell'istruttoria con esito positivo, quale riconoscimento delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, non determinerà l'applicazione di penale e la procedura potrà ritenersi conclusa con la contestuale comunicazione dell'esito di accoglimento al beneficiario.

Nel caso in cui il Servizio Territoriale regionale competente per territorio, non riconosca valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo e contestuale applicazione di penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola (DM 911/2017), dandone opportuna comunicazione al beneficiario stesso.

In ogni caso il Servizio Territoriale Regionale competente per territorio, dovrà sempre registrare sul portale SIAN la rinuncia alla domanda di aiuto (funzione predisposta nell'applicativo “istruttoria domanda di aiuto”).

Ogni Istanza di rinuncia all'aiuto, intervenuta dopo la comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione.

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio dovrà trasmettere il provvedimento di revoca al beneficiario firmato digitalmente per PEC e per conoscenza all'indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.

Le procedure di istruttoria telematica devono essere concluse dal Servizio Territoriale regionale competente per territorio entro e non oltre i termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo, ciò al fine di evitare stati di procedure “sospese”.

Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

La mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia all'aiuto, o l'assenza di adeguata motivazione, determina inderogabilmente l'applicazione di una penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo, previsto nell'ambito della misura investimenti, a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017).

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP Agea si riserva di porre a carico del titolare della domanda, che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.



11.2. Procedura per progetti Biennali con pagamento anticipo

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario, contestualmente alla istanza di rinuncia e sempre tramite l'applicativo SIAN, dovrà rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto, ovvero dovrà rendicontare quanto dell'anticipo percepito è stato speso per la realizzazione progetto ammesso all'aiuto.

L'istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale, con un pagamento di anticipo, deve essere presentata **non oltre i 90 giorni** che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo biennali **15 luglio 2024** (completamento e realizzazione del progetto).

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato per la realizzazione del progetto ai sensi del DM n. 911/2017 art. 6 (*Penalità*) si procederà ad applicare una penale che interesserà la/le campagna/e successiva/e a quella/e della rinuncia, ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato (DM 911/2017 art. 6).

Nel caso in cui l'Istanza di rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse dal beneficiario, firmato digitalmente per PEC al seguente indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it, contestualmente all'inoltro telematico dell'Istanza di rinuncia.

Nel caso in cui non sia stata trasmessa alcuna istanza di rinuncia da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i termini disposti per presentare le istanze di rinuncia, salvo casi di forza maggiore, indipendente dall'anticipo speso verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola

L'istanza di rinuncia all'aiuto, nell'ambito dei progetti biennali con pagamento anticipato, comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione e l'immediata e contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'importo garantito (pari al 110% dell'anticipo erogato) ai sensi del regolamento delegato Ue n. 907/2014 art. 27 comma 1 – punto "b".

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio deve attivare e concludere l'istruttoria delle istanze di rinuncia ed applicazione delle penali, laddove previste, in tempo utile per attivare le procedure di recupero, inderogabilmente, entro e non oltre i termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Ogni comunicazione, quale provvedimento di revoca e la contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito a carico del beneficiario, effettuata dal Servizio Territoriale regionale competente per territorio, deve essere notificata obbligatoriamente per mezzo PEC al beneficiario, all'Ente garante (apertura di sinistro) ed all'OP Agea e per conoscenza al seguente indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.

Una volta notificata, all'OP Agea, l'attivazione della procedura di recupero, l'OP Agea procederà immediatamente ad effettuare la registrazione del debito nella banca dati dei debitori.

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio dovrà, altresì, trasmettere per mezzo PEC all'OP Agea e per conoscenza al seguente indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it, copia della ricevuta che attesta l'avvenuta notifica al beneficiario del provvedimento di revoca e della contestuale richiesta di restituzione dell'indebito.

La restituzione dell'importo, da parte del beneficiario, deve avvenire entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della richiesta di restituzione (regolamento di esecuzione Ue n. 908/2014 art. 55 – comma 1), e deve essere trasmessa al seguente indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "**RESTITUZIONE IMPORTO** Misura Investimenti – Campagna 2022/2023 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale".

Trascorsi i 30 giorni, senza che sia intervenuta alcuna restituzione da parte del beneficiario, il Servizio Territoriale regionale competente per territorio dovrà darne immediata comunicazione per



mezzo PEC all'OP Agea che provvederà ad attivare le procedure di incameramento della polizza emessa a copertura del pagamento dell'anticipo (regolamento di esecuzione (Ue) n. 908/2014 art. 55 comma 1, punto "a"), tutta la documentazione deve essere trasmessa per conoscenza anche al seguente indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge.

La procedura di escussione sopra descritta è attivata in adempimento di quanto disposto ai citati regolamenti.

Nello specifico:

all'art. 55 del Regolamento di esecuzione Ue n. 908/2014 si dispone:

- 1) *quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda".*

Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine l'autorità competente:

- a) **incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'art 51, paragrafo 1 lettera a).**

All'art. 27 del regolamento delegato Ue n. 907/2014 si dispone:

- 1) *la cauzione è svincolata quando:*
 - a) *è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato⁸; oppure:*
 - b) *l'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell'Unione, è stato rimborsato.*
- 2) *Se il termine per comprovare il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione.*

12. MODIFICHE MINORI

Le modifiche minori sono previste all'art. 53 paragrafo 2 del regolamento delegato Ue n. 2016/1149, sono definite tali le variazioni di spesa che intervengono al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo.

Ai sensi dell'art. 53 paragrafo 2 del regolamento delegato Ue n. 2016/1149 le modifiche minori non possono pregiudicare qualsiasi parte delle operazioni che compongono il progetto e possono intervenire esclusivamente sulle spese rispetto a quanto reso inizialmente finanziabile all'aiuto. Pertanto, la modifica non può intervenire sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento ammessi al finanziamento ma solo sulla spesa

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (+/-) e possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva ammessa al finanziamento.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

La Regione/PA, tramite le proprie DRA, potranno disporre se prevedere le modifiche minori, la relativa modalità di applicazione della percentuale di variazione che non potrà, comunque, essere superiore al 10%.

Per la suddetta tipologia di modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato, oltre la documentazione menzionata al paragrafo 25) delle Istruzioni operative n. 39 del 27/04/2022.

⁸ Nell'ambito della misura Investimenti il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato è determinato nel momento in cui la domanda di pagamento saldo è ammessa al finanziamento.



Per cause di forza maggiore non prevedibili in fase di presentazione della domanda di aiuto, ossia per taluni casi specifici, sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, purché il bene oggetto del preventivo offerto non sia variato rispetto al preventivo iniziale. Diversamente, la modifica dovrà essere considerata come una variante visto che si viene a determinare una modifica delle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Nel merito della modifica minore che può intervenire sui preventivi, premesso che l'istruttoria iniziale sugli stessi, eseguita ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, può essere ammesso il cambio del preventivo in corso d'opera purché non si venga a determinare una modifica sostanziale/oggettiva del bene oggetto della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;

oppure:

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.). Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;
- determinato da cause di forza maggiore, quali l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario.

Per la modifica dei preventivi il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione resa dal fornitore, nel caso in cui il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

In fase di accertamento finale, il Servizio Territoriale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto nel presente avviso.

Quindi, le modifiche minori non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Servizio Territoriale competente per territorio, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo.

Le modifiche minori non possono introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, la spesa riconducibile ad esse non sarà ritenuta ammissibile al contributo. Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà verificare se la spesa non ammessa deve essere assoggetta alla sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374, a cui si fa riferimento nei paragrafi dedicati alla istruttoria delle domande di pagamento saldo.

13. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

A seguito dell'espletamento delle verifiche di ricevibilità e di ammissibilità delle domande, di cui al successivo paragrafo 14, si procederà per le domande di aiuto ricevibili e con esito istruttorio favorevole all'attribuzione dei punteggi con riferimento ai seguenti criteri di selezione e alla successiva formulazione della graduatoria che sarà pubblicata nel BURP e tale pubblicazione costituisce notifica ai soggetti collocati nella stessa del punteggio attribuito a seguito dell'istruttoria.



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	NOTE
1)	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 1149/2016)	20	
2)	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012	10	Il criterio si riferisce alla materia prima (uva) certificata biologica, rapportata ai quantitativi totali della materia prima prodotta/acquisita (uva).
3)	Produzioni vitivinicole a DOP e/o IGP superiore al 50% della produzione totale lavorata	20	
4)	Giovane imprenditore	20	È considerato giovane imprenditore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando. Tale età deve essere posseduta: <ul style="list-style-type: none"> – per le ditte individuali, dal titolare; – per le società di persone, almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice); – per le società cooperative da oltre il 50% dei soci nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società; – per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società e dall'Amministratore della stessa.
5)	Appartenenza a forme aggregative consortili o di altra natura (cooperativa)	20	L'appartenenza alle forme aggregative deve essere riferite al settore vitivinicolo
6)	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 911 del 14/02/2017 (produttori di mosto di uve e produttori di vino)	5	
7)	Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata, etc..)	5	
	Totale	100	

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio in graduatoria verrà data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si farà riferimento all'età anagrafica alla data della presentazione della domanda di aiuto:

- del titolare nel caso di persone fisiche;
- del rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa e per le organizzazioni interprofessionali e/o Consorzio di tutela.

Successivamente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, saranno individuati i progetti ammissibili agli aiuti nel rispetto della graduatoria regionale.

14. VERIFICA DI RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA'

14.1. Ricevibilità

Il Servizio Territoriale regionale, competente per territorio, svolge i controlli amministrativi/tecnici delle domande di aiuto nel rispetto della delega in essere tra OP Agea e Regioni.

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio accerta che le domande di aiuto sia state rilasciate telematicamente entro il termine ultimo per il rilascio informatico delle domande di aiuto nel portale SIAN (salvo proroghe concesse dal Mipaaf e/o da Agea), la regolare sottoscrizione delle stesse, nonché la presenza della documentazione che sarà oggetto della successiva istruttoria per l'ammissibilità all'aiuto.

La verifica della ricevibilità, per le domande di aiuto, prevede i seguenti controlli:

1. Presenza della firma digitale del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).
2. Presentazione della domanda entro il termine stabilito.



3. Per i soli progetti biennali: presenza della dichiarazione resa dal richiedente ai sensi del DPR 445/00 per gli impegni ed obblighi dallo stesso assunti ai fini dell'assolvimento delle condizioni necessarie per l'accesso alle disposizioni transitorie.
4. Presenza di tutti gli allegati previsti dalla DRA firmati digitalmente ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda.

Nella scheda Istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

14.2. Ammissibilità

1. Non si procede ad istruttoria tecnico-amministrativa nel caso in cui la domanda è risultata irricevibile;
2. il Servizio Territoriale competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dal presente avviso e dalle Istruzioni Operative Agea n. 39 del 27/04/2022 e successive modifiche;
3. il Servizio Territoriale competente per territorio effettua la verifica della corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità, soglie finanziarie di ammissibilità, demarcazione e relativi controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (allegati 1 e 2 del D.M. n. 911/2017 e s.m.i). In particolare dovranno essere oggetto di verifica tutte le "anomalie descrittive" rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto;
4. il Servizio Territoriale competente per territorio effettua la verifica della check list in fase di istruttoria che in fase di prima predisposizione hanno effettuato l'associazione tra le azioni della misura Investimenti P.N.S e le azioni della misura Investimenti P.S.R., nell'ambito della funzionalità "doppio finanziamento", sarà possibile visualizzare in virtù della tipologia di associazione effettuata eventuali domande presentate e rilasciate per i PSR per la campagna in corso. Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà effettuare le opportune verifiche;
5. i controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione di cui al paragrafo 8.8 e in particolare quanto indicato al paragrafo 12.2 delle Istruttorie Operative n. 39 del 27/04/2022:
 - a) rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa unionale e nazionale e nel presente avviso, nonché dalle Circolari di Agea Coordinamento e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea;
 - b) possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
 - c) conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale, nazionale e regionale ed in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
 - d) verifica della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto nella quale dovrà essere riportata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'Azienda vitivinicola adeguamento alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. Nella stessa relazione dovranno essere descritti con chiarezza e nel dettaglio gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione;
 - e) verifica della presenza delle dichiarazioni della capacità tecnica-professionale fornita dal richiedente in relazione alla tipologia del progetto da realizzare;
 - f) verifica della documentazione allegata dal richiedente, alla domanda di aiuto, al fine attestare la redditività finanziaria ed economica⁹ e garantire l'accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto ammesso all'aiuto sia realizzato in modo efficace e nei termini previsti;
 - g) verifica della presenza della dichiarazione che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 3° comma, del regolamento (Ue) 1308/2013;

⁹ La verifica potrebbe avere per oggetto il fatturato dell'Azienda (uguale/maggiore al valore dell'investimento proposto) e lo stato di solvibilità dell'Azienda stessa, anche tramite attestazione di referenza bancaria, in particolare la verifica della capacità dell'Azienda del rispetto delle tempistiche per la restituzione di un finanziamento.



- h) verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario¹⁰ al fine di garantire che:
1. l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 2. l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente;
 3. l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- i) verifica della presenza della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- j) verifica della presenza della documentazione degli ultimi due bilanci approvati, oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- k) verifica dei preventivi, in particolare dal controllo si dovrà accertare:
1. che i preventivi siano stati forniti da ditte costruttrici o da ditte fornitrici/rivenditori, pertanto non misti, per lo stesso prodotto;
 2. che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di richiedente dell'aiuto, e le Ditte fornitrici/produttrici, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 3. che non vi siano collegamenti tra le Ditte offerenti dei preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Dalle suddette verifiche devono intendersi esclusi i soci conferenti delle Cooperative agricole, che non hanno potere di rappresentanza.
- Le suddette verifiche sono propedeutiche anche al fine dell'accertamento che le ditte offerenti siano indipendenti ed in concorrenza tra loro.
- A tal proposito per le verifiche sopra descritte, può essere utile acquisire le visure camerali delle ditte offerenti.
- Inoltre, occorre verificare che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato, che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.
- Nel caso in cui non sia stato possibile, per il richiedente, reperire o utilizzare più offerenti, occorre verificare la dichiarazione di unicità, fornita dalla ditta costruttrice.
- l) ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto¹¹; la spesa proposta deve:
1. essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali;
 2. essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
 3. essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;
 4. essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare (es. abbellimenti superflui);
 5. rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa¹²;
 6. per verificare la ragionevolezza dei costi, laddove un solo metodo non garantisce una adeguata valutazione, il Servizio Territoriale competente per territorio potrà avvalersi di "metodi misti" mettendo a confronto i preventivi con i prezzari

¹⁰ Tramite l'analisi dei bilanci o della stessa visura camerale

¹¹ Nel caso di lavori edili si farà riferimento ai prezzari regionali vigenti al momento della presentazione delle domande; per le voci di spesa non contemplate negli stessi prezzari, dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa sottoscritti dalle ditte fornitrici per quanto riguarda i materiali ed effettuata l'analisi dei prezzi aggiornati e realistici.

¹² La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornati (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO del singolo produttore/fornitore/costruttore.



regionali (o database costantemente aggiornati e realisti delle varie categorie di spesa) e con le valutazioni tecniche indipendenti sui costi;

- m) per le spese generali si potrà procedere, sempre nel rispetto dei suddetti requisiti, applicando una percentuale ad una o più categorie di costi ammissibili. L'importo della spesa generale verrà rimodulato laddove la spesa dell'intervento, sulla quale è calcolata in percentuale la spesa generale, subisce una variazione di prezzo o di quantità;
- n) verifica della presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti Ue n 2018/273 e 2018/274;
- o) eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della predetta check-list (denominata anche scheda d'istruttoria).

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto ed alla successiva comunicazione dell'esito al richiedente.

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio potrà chiedere per mezzo PEC formalmente al richiedente chiarimenti e regolarizzazioni eventualmente necessari ai fini della verifica della ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i suddetti chiarimenti e le regolarizzazioni richieste dovranno essere forniti, dal richiedente, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della formale richiesta.

- p) comunicazione dell'esito da parte del Servizio Territoriale, competente per territorio, al richiedente, a mezzo PEC e trasmissione dell'elenco istruttorio conclusivo delle domande ammesse al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità al fine di predisporre la graduatoria regionale delle domande con esito favorevole approvata con determinazione dirigenziale del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari, pubblicandola sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia alle istruzioni Operative Agea n. 39 del 27/04/2022;

15. DEMARCAZIONE TRA PSR 2014-2020 E OCM VINO

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:

1. la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;
2. la realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale;
3. l'attività e-commerce (cantina virtuale);
4. la logistica a sostegno della filiera vitivinicola;
5. misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
6. vendemmia in verde.

Il PSR 2014/2020, interverrà, invece, per i seguenti investimenti:

1. investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4;
2. investimenti materiali e immateriali in impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle aziende vinicole con la Misura 4;
3. promozione negli Stati Membri dell'Unione Europea (mercato interno) con la Misura 3.

Ad oggi il PNS del Mipaaf non prevede l'attivazione della misura sull'innovazione e, quindi, le attività di formazione, l'informazione e la consulenza rivolte ad aziende vitivinicole viene finanziata con le Misure 1, 2 e 16 del PSR.

16. VARIANTI – PROCEDURA DI ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITA' ALLE VARIANTI

16.1. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITÀ (DISPOSIZIONI GENERALI).

Le varianti sono previste all'articolo 53) del regolamento delegato Ue n. 2017/1149 con il quale si dispone: "Prima di presentare la richiesta di pagamento finale, e in ogni caso prima del controllo in loco che precede il pagamento finale, il beneficiario deve essere autorizzato a presentare modifiche



dell'operazione inizialmente approvata, purché esse non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, siano debitamente giustificate, comunicate entro i termini stabiliti dalle autorità nazionali e da esse approvate”.

Le varianti¹³ rispetto al progetto inizialmente approvato, devono derivare da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto, salvo eventuali deroghe disposte con appositi D.M. dal Mipaaf.

Non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto iniziale, il progetto dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno. Tale disposizione trova applicazione in considerazione che il beneficiario che accede al sostegno, per la misura investimenti, propone la realizzazione di un progetto per il quale deve essere eseguito un studio di fattibilità prima di avviarne la realizzazione, l'obiettivo del progetto, permessi ed autorizzazioni, studio ed analisi del mercato di riferimento ed un piano di esecuzione per la fase di realizzazione, oltre ad altre attività propedeutiche alla realizzazione del progetto, in tale contesto la variante non può determinare una modifica sostanziale del progetto iniziale, verrebbe meno l'obiettivo iniziale per il quale si è proposto il progetto e la necessità di realizzarlo. Qualora la variante determina una modifica degli obiettivi prefissati si può presupporre una probabile imperizia da parte del richiedente, ovvero che l'obiettivo prefissato reale non fosse quello iniziale, ciò in palese contrasto con i dettami della normativa unionale.

Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere richiesta a contributo.

Particolare ed estrema attenzione dovrà essere rivolta nell'istruttoria della variante affinché sia accertato che la variante non determini una variazione della graduatoria di ammissione all'aiuto, inficiando la finanziabilità della domanda stessa.

In sostanza, a seguito della variante il punteggio potrà risultare anche inferiore rispetto a quanto inizialmente attribuito alla domanda e far retrocedere di posizione la stessa dalla lista in graduatoria, l'importante è che la domanda rimanga nella fascia di finanziabilità.

Le istanze di variante possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione ammissibilità e finanziabilità all'aiuto e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le Istanze trasmesse oltre il suddetto periodo non saranno accolte, parimenti le istanze inoltrate in forma diversa da quella telematica non saranno ritenute valide.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione degli investimenti è auspicabile ridurre al minimo tali varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale con i progetti non selezionati.

Le Istanze di variante devono essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN.

Di seguito si riportano le tipologie di Istanze di variante alla domanda d'aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo SIAN:

- *varianti amministrative intese quali: modifica tempi di realizzazione progetto (annuale o biennale e per quest'ultimo l'opzione correlata all'anticipo), modifica/correttiva dei criteri di valutazione rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto;*
- *varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento;*
- *recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;*
- *rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*

¹³ La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.



- *subentri.*

L'Istanza di variante telematica è costituita da una semplice scheda nella quale il CAA, o Studio libero professionista, dovrà indicare un numero di protocollo di acquisizione della Istanza, od altro dato che possa ritenersi utile per l'identificazione della Istanza, la tipologia di variante ed una sintetica descrizione della tipologia, non sono richieste ulteriori informazioni.

La procedura di inserimento telematico di competenza del CAA, o Studio libero professionista, si conclude con il salvataggio e stampa dell'istanza. Se eseguita correttamente la stampa, l'istanza risulterà trasmessa telematicamente all'Ufficio regionale competente per territorio per la successiva istruttoria.

Il richiedente, contestualmente all'inoltro telematico, deve far pervenire, per mezzo PEC al seguente indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it, tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'Istanza¹⁴ inoltrata.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "**VARIANTE** Misura Investimenti – Campagna 2022/2023 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'Istanza di variante, entro i termini fissati, ovvero l'inoltro eseguito in data successiva ai 30 giorni che precedono i termini nazionali/regionali disposti per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, rende l'Istanza non ammissibile.

Le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto ed ammessa all'aiuto.

Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione a supporto delle stesse, saranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte del Servizio Territoriale, competente per territorio, ai fini della successiva autorizzazione o diniego.

Il Servizio Territoriale, competente per territorio, dopo avere istruito l'istanza di variante, provvederà a riportare l'istruttoria amministrativa della variante nell'applicativo SIAN appositamente predisposto nell'ambito della funzione "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante".

Il Servizio Territoriale, competente per territorio che accoglie con esito positivo l'istanza di variante, in base alla tipologia della stessa, procederà telematicamente ad inserire i dati della variante in modifica alla prima istruttoria all'aiuto (per esempio: degli interventi e/o spese ad essi correlati, oppure alla modifica della durata del progetto da annuale a biennale), sempre nel rispetto dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto iniziale.

Dovranno, altresì, essere riportati i dati identificativi della nota autorizzativa, emessa dallo stesso Ufficio regionale competente per territorio.

Se l'istanza non è accolta, Il Servizio Territoriale, competente per territorio, dovrà indicare esclusivamente l'esito negativo dell'istruttoria senza apportare alcuna modifica.

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio dovrà comunicare tramite PEC l'esito dell'istruttoria al richiedente e per conoscenza al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.

Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'Istanza di variante accolta.

L'eleggibilità della spesa degli interventi oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di presentazione dell'istanza.

L'inserimento della variante darà origine ad una "scheda variante" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea, solo dopo il salvataggio e la stampa della scheda di variante la procedura di istruttoria, di competenza del Servizio Territoriale, competente per territorio, si potrà ritenere conclusa.

La "scheda variante", stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura del Servizio Territoriale regionale competente per territorio ed allegata all'istruttoria della domanda di aiuto, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa variante.

¹⁴ La documentazione, oggetto di trasmissione, è correlata alla tipologia di Istanza presentata, pertanto, nel caso in cui l'Istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'Istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate.



La procedura non conclusa, come sopra specificato, determinerà una anomalia “informatica” che non permetterà la presentazione telematica della domanda di pagamento saldo.

Particolare ed estrema attenzione dovrà essere rivolta nell’istruttoria della variante affinché sia accertato che la variante non determini una variazione del punteggio e della graduatoria di ammissione all’aiuto, inficiando la finanziabilità stessa.

Le spese sostenute dal beneficiario per l’intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte del Servizio Territoriale, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all’aiuto, non riconducibile ad una modifica minore ed in assenza di una variante ammessa, si provvederà alla revoca della concessione dell’aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola.

Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procederà ad attivare le procedure di recupero dell’indebito nelle modalità indicate nei precedenti paragrafi.

16.2 Variante amministrativa (modifica della durata del progetto).

Può essere presentata una Istanza di variante amministrativa per la modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti rispetto a quanto inizialmente richiesto ed ammesso con la domanda di aiuto, modifica da un progetto annuale ad un progetto biennale, ovvero da biennale ad annuale

Nel caso la variante interessi la modifica di un progetto annuale ad un progetto biennale, il richiedente potrà scegliere anche l’opzione del pagamento anticipato in base alla percentuale, calcolata sul contributo ammesso.

La modifica dei tempi di realizzazione è assoggetta alla verifica del Servizio Territoriale regionale competente per territorio anche per la parte afferente all’impegno delle risorse assegnate e l’eventuale utilizzo delle stesse, questo nel caso in cui l’autorizzazione alla modifica della durata degli investimenti comporti una modifica alle risorse rispetto a quanto già assegnato ed impegnato dalla Regione.

16.3 Recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio sottointerventi.

Le Istanze di variante per il recesso sono ammesse esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Il Servizio Territoriale, competente per territorio, dovrà accertarsi che il recesso non comprometta la funzionalità e la finalità del progetto rispetto al progetto iniziale ammesso all’aiuto.

Il diniego all’istanza di recesso non permetterà al richiedente di recedere da alcuna azione/intervento/sottointervento e dettaglio del sottointervento, e dovrà realizzare il progetto nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.

Parimenti, in caso di diniego, in fase di compilazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento e dettaglio sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto rispetto a quanto ammesso all’aiuto, senza che sia intervenuta alcuna istanza di recesso o di variante da parte del beneficiario, con eccezione per le modifiche minori, si provvederà alla immediata revoca della concessione dell’aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

Qualora l’autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.

16.4 Variante per subentro

L’istanza del subentro può essere accolta solo ED ESCLUSIVAMENTE per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.

Possono essere riconosciute esclusivamente le cause di forza maggiore elencate “esplicitamente” all’art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013.



Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

Il subentro può avvenire solo se autorizzato dall'Ufficio regionale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro sia stato effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.

La revoca comporterà il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10% (v. procedure di recupero anticipo).

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il Servizio Territoriale Regionale competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con PEC con avviso di ricevimento.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Nel Fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l'Ufficio regionale competente per territorio chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente con PEC con avviso di ricevimento, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

17. ISTRUTTORIE INTEGRATIVE

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio può procedere alla integrazione e/o modifica della istruttoria della domanda di aiuto e/o dell'istruttoria della domanda di pagamento avvalendosi della funzionalità *on-line* messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN denominata "Istruttoria integrativa".

L'istruttoria integrativa è predisposta per tutti i casi in cui il Servizio Territoriale regionale competente per territorio abbia la necessità di procedere "d'ufficio" ad una integrazione e/o modifica delle istruttorie concluse per ammissibilità/finanziabilità/pagamento delle domande di aiuto e/o delle domande di pagamento saldo.

Pertanto, l'istruttoria integrativa potrà interessare sia l'istruttoria conclusa di una domanda di aiuto e sia l'istruttoria conclusa di una domanda di pagamento saldo.

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio potrà eseguire l'istruttoria integrativa in caso di:

- 1. ricorso gerarchico proposto dal beneficiario, o provvedimento giurisdizionale, laddove l'accoglimento determina la necessità, da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, di rendere ammissibili all'aiuto investimenti inizialmente esclusi dall'aiuto e/o dal pagamento, o rendere ammissibile una domanda di aiuto o di pagamento inizialmente non ammessa;*
- 2. disposizione regionale;*



3. *palese errore amministrativo;*

4. *cause di forza maggiore.*

L'istruttoria integrativa non permette l'inserimento di nuove azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi, rispetto a quanto richiesto con la domanda di aiuto, l'importo totale della spesa oggetto di integrazione non potrà determinare un aumento della spesa richiesta con la domanda di aiuto.

L'istruttoria integrativa deve essere corredata dalla documentazione atta a motivare la tipologia di integrazione (esempio: sentenza, atto di accoglimento ricorso, etc..).

Il Servizio Territoriale regionale competente per territorio, potrà eseguire l'istruttoria integrativa accedendo alla funzione, appositamente predisposta in ambito Sian, per il tramite dell'istruttoria delle domande di aiuto o dell'istruttoria delle domande di pagamento, a seconda della tipologia di integrazione da eseguire.

L'istruttoria integrativa, una volta definita conclusa, darà origine ad una "scheda integrativa" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di rilascio.

La documentazione afferente alle cause che hanno determinato l'integrazione (sentenza, ricorso, errore amministrativo) dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella scheda integrativa.

La "scheda integrativa", stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura del Servizio Territoriale regionale competente per territorio ed allegata all'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa integrazione variante.

Sarà competenza del Servizio Territoriale regionale competente per territorio verificare che l'integrazione ad una azione intervento e/o sotto intervento non comporti una modifica di punteggio tale da far variare la posizione dell'Azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto

18. DOMANDA DI RETTIFICA

La rettifica di una domanda di pagamento saldo può essere effettuata **solo entro i termini di scadenza di presentazione delle domande di pagamento saldo.**

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di pagamento a saldo, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico abilitato dalla Regione medesima, dove ha presentato la domanda iniziale di pagamento saldo.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche, ai dati della domanda di pagamento iniziale, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di pagamento saldo la rettifica non è ammessa.

19. PREAVVISO DI RIGETTO

Nei procedimenti attivati ad Istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 e s.m.i. che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).

Con il preavviso di rigetto si comunicano, all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'*iter* decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di rigetto deve essere comunicato al soggetto interessato esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Del pari, le eventuali risposte devono essere trasmesse tramite PEC, all'indirizzo del Servizio Territoriale competente.

Si rammenta che, nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di



presentazione delle stesse e l'Ufficio ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il preavviso di rigetto espliciti puntualmente le motivazioni del diniego ed indichi dettagliatamente la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal momento che nel caso di silenzio da parte dell'interessato, detto preavviso diventa provvedimento definitivo e, quindi, impugnabile.

20. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'art 4 del Regolamento di esecuzione Ue n. 809/2014 sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

L'errore palese può essere rilevato direttamente dall'Ufficio regionale (iniziativa d'ufficio), ovvero segnalato dal richiedente/beneficiario (iniziativa di parte), all'Ufficio regionale competente per territorio. In tal caso il richiedente/beneficiario dovrà fornire l'evidenza dell'errore palese e richiederne la correzione non oltre i 30 giorni dalla data di rilascio della domanda, ovvero 30 giorni dall'inoltro della documentazione a corredo della stessa domanda qualora l'errore interessi la documentazione inoltrata.

Nei tempi stabiliti al precedente paragrafo è possibile per il richiedente/beneficiario chiedere il riconoscimento dell'errore palese all'Ufficio regionale competente per territorio. Per fare ciò è necessario presentare una specifica istanza di richiesta di riconoscimento di errore palese che evidenzi un quadro veritiero e completo della situazione in cui e per cui è stato commesso l'errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di "errore palese"; ed alla quale sia allegata copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito (qualora non già allegati alla domanda di aiuto o pagamento).

L'Ufficio regionale competente per territorio, prima di valutare la tipologia di errore palese, dovrà accertarsi degli:

- estremi identificativi della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- modalità e tempi con cui l'errore è stato segnalato o scoperto;
- descrizione dell'errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- indicazione dei documenti su cui è basata la valutazione di merito.

Nella comunicazione di accoglimento o diniego alla istanza, dovrà essere indicata la motivazione in base alle quali si è deciso di riconoscere o non riconoscere il carattere di "errore palese".

L'errore palese non ha mai un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà.

L'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

A titolo di esempio, ma non esaustivo, non possono essere considerati errori palesi:

- gli errori commessi in modo reiterato dal beneficiario anche in annate diverse, non possono essere annoverati come errori palesi, ma errori compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del beneficiario;
- la mancata apposizione della firma del richiedente/beneficiario sulle domande.

Mentre potrebbero essere considerati errori palesi

- le informazioni contraddittorie all'interno della stessa domanda;
- la non corretta individuazione in una domanda, dell'azione/intervento su cui è richiesto l'aiuto, quando l'azione/intervento corretto risulta individuabile dal confronto con la documentazione allegata alla stessa domanda;
- l'eventuale mancata indicazione di un flag "non obbligatorio" nella fase di compilazione della



domanda;

- nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es.: somme sbagliate dei computi metrici); la coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento,
- inversione di cifre, purché non reiterato nella stessa domanda.

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.

21. PROROGA TERMINI REALIZZAZIONE PROGETTO

Nell'ambito della misura Investimenti (P.N.S.) **non sono previste e concesse proroghe** ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

La modifica di durata dei progetti, rispetto la durata annuale e biennale, può essere prevista solo tramite un DM o Circolare del Mipaaf.

Quanto sopra in adempimento di quanto disposto per la misura Investimenti nel Programma Nazionale di Sostegno.

I progetti ad Investimento devono essere realizzati:

- per gli investimenti annuali il completamento del progetto ammesso all'aiuto, e presentazione delle domande di pagamento saldo, deve avvenire inderogabilmente entro il termine **del 31 agosto della campagna di riferimento della domanda di aiuto, ovvero entro il termine regionale qualora anticipato rispetto a quello nazionale;**
- per gli investimenti biennali il completamento del progetto ammesso all'aiuto, e presentazione domanda di pagamento saldo, deve avvenire inderogabilmente entro il termine **del 15 luglio successivo alla campagna di riferimento a quella della domanda di aiuto ovvero entro il termine regionale qualora anticipato rispetto a quello nazionale.**

22. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Per quanto concerne la certificazione antimafia, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 30 delle Istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022.

23. MODALITA' DI RICHIESTA D.U.R.C.

Per quanto concerne le modalità di richiesta D.U.R.C., si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 34 delle istruzioni Operative Agea n. 39 del 27/04/2022.

24. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per quanto concerne le modalità di pagamento, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 31 delle Istruzioni Operative di Agea n. n. 39 del 27/04/2022.

25. IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME LA CUI EROGAZIONE È AFFIDATA ALL'OP AGEA

Per quanto concerne l'impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 33 delle Istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022.

26. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi della legge n. 241/1990, gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati.

27. ECONOMIE DI SPESA

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti/abbuoni ottenuti dal fornitore rispetto all'offerta iniziale.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità acquistate non può essere ritenuta una economia di spesa.



Anche in tale contesto, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di economia la spesa, la spesa non sarà ritenuta ammissibile al contributo e l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà valutare se applicare la sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374, a cui si fa riferimento nei paragrafi dedicati alla istruttoria delle domande di pagamento saldo.

28. MODIFICHE MINORI ED ECONOMIE DI SPESA – DIFFERENZE

In merito alla due tipologie di variazioni, le modifiche minori e le economie di spesa, che possono intervenire sulle spese iniziali ammesse si puntualizza quanto segue:

- modifiche minori: è possibile modificare l'importo della spesa inizialmente resa finanziabile entro una variazione del 10% che può essere rimodulata all'interno del progetto;
- economie di spesa: si vengono a determinare solo ed esclusivamente nel caso in cui siano presenti sconti/abbuoni, non hanno una % massima di variazione da rispettare ma l'economia di spesa non può determinare rimodulazione di spesa all'interno del progetto;
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non possono determinare alcun genere di variazioni sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento;
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non necessitano di autorizzazione preventiva da parte del Servizio Territoriale, competente per territorio, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo;
- sia per le modifiche minori e sia per le economie di spesa, la spesa complessiva finanziabile all'aiuto non può essere aumentata (concetto valido per tutte le tipologie di modifiche).

Qualora nella fase dei controlli amministrativi, contabili ed in loco si dovesse riscontrare che in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo vi è stato un uso improprio dei suddetti concetti ossia che la minor spesa sostenuta e richiesta con la domanda di pagamento saldo, rispetto alla spesa iniziale ammessa, non è determinata da modifiche minori o economie di spesa, la spesa non verrà ammessa al contributo con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374. In tale contesto, in considerazione che la compilazione della domanda di pagamento avviene intenzionalmente in difformità a quanto previsto dalle norme in essere in materia di modifiche minori e/o economie di spesa, non potranno essere invocate le cause di forza maggiore per motivare la minor spesa sostenuta rispetto alla spesa ammessa inizialmente.

Il Servizio Territoriale, competente per territorio, potrà valutare sia di non ammettere l'intero progetto al contributo Ue e sia di esperire tutte le azioni necessarie laddove le dichiarazioni sottoscritte in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo, ai sensi del DPR 445/00, risultano non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di verifica.

29. TERMINE ESECUZIONE LAVORI

Per quanto concerne il termine di esecuzione lavori, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 19 delle Istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022.

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'ammissibilità all'aiuto per la misura degli investimenti è il Servizio Territoriale, competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 – all'art. 50) è l'Ufficio Feaga non Sigc.

31. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec: direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.



Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al Servizio territoriale competente per territorio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

32. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono fissati all'art 25 del Regolamento (UE) n. 2016/1150.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata dal Servizio Territoriale Regionale competente per territorio.

Il pagamento dell'aiuto, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n. 69/2009.

La procedura di liquidazione delle domande di pagamento anticipo/saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario disposto al 15 ottobre.

Le domande di pagamento anticipo non liquidate entro il 15 ottobre decadono automaticamente.

Il termine del 15 ottobre, nell'ambito di ogni campagna di riferimento, è improrogabile per disposizione unionale.

33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili esterni del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e comunque nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.</p>



Ambito di comunicazione dei dati	<p>I dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia <i>pro-tempore</i>.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari <i>pro-tempore</i>, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none">chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

34. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In merito a tutte le domande presentate per la misura "Investimenti", nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari, ogni controversia relativa alla loro validità, interpretazione, esecuzione è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato nella G.U. del 27/02/2007 e s.m.i., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

35. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa elencata nel presente allegato, alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, alle



disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 e successivi Decreti di modifica, Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e successivi Decreti di modifica, e alle Istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022, che dettano oltre alle modalità e condizioni per la presentazione della domanda di aiuto, anche le modalità e condizioni per la presentazione della domanda anticipo e di pagamento.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa anche riferimento alle successive circolari di Coordinamento e/o Istruzioni Operative di Agea.



ALLEGATO 1

**OCM Vino - Campagna 2022/2023.
Misura "Investimenti"**

Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura "investimenti" relativo al piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche.

Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 1 **"Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale"**.

n.	Descrizione intervento
1	Erogazione per la mescita del vino ed accessori
2	Scaffali per esposizione vino
3	Serbatoi ad uso esclusivo per la mescita del vino e accessori
4	Mobilio per degustazione vino
5	Mobilio per esposizione bottiglie
6	Sedie o poltroncine
7	Banco mescita - somministrazione
8	Pedana per retrobanco
9	Frigo
10	Lavabicchieri o lavastoviglie
11	lavelli
12	Tavoli
13	Pensili o mensole
14	Vetrine espositive vino
15	Cantinetta vino frigo
16	Max 1 Pc desktop o notebook completo di stampante, scanner e fax
17	Max 1 video
18	Attrezzatura per illuminazione
19	Registratore cassa
20	Abbigliamento dedicato per punto vendita
21	Impianti (idraulico, elettrico, pannelli solari, fotovoltaici, ecc..) dimensionati alla struttura richiesta a finanziamento
22	Ristrutturazione e ammodernamento impianti dei locali destinati alla realizzazione del punto vendita o sale degustazione extra aziendale
23	Punto vendita automatico: per la seguente casistica devono essere rispettati tutti requisiti per i quali un progetto può essere ammesso all'aiuto, per esempio deve essere acquistato e non fornito alla ditta in comodato d'uso od altre formule di norma utilizzate per i distributori automatici e occorre l'obbligo quinquennale al mantenimento degli impegni.
24	Spese generali (max 5%) per acquisto di attrezzature e arredo
25	Spese generali (max 10%) per ristrutturazione e/o ammodernamento impiantistica locale (non sono comprese le spese per polizza fidejussoria)

Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

Si avverte che:

I beni oggetto di aiuto devono riportare il **"Logo dell'Unione Europea"** e della **"Regione Puglia"** - e la dicitura: **Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura "Investimenti" – Campagna 2022/2023;**



ALLEGATO 2

**OCM Vino - Campagna 2022/2023.
Misura "Investimenti"**

Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura "investimenti" relativo al piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche.

Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 2 **Attività di e-commerce – "Cantina virtuale"**.

n.	Descrizione intervento
1	Progettazione e realizzazione area e-commerce.
2	Creazione grafica delle pagine web.
3	Creazione ambiente linguaggi di programmazione.
4	Acquisto dominio.
5	Acquisto database.
6	Creazione moduli vetrina, tracciabilità delle etichette, newsletter, custom template, banner, programmazione contenuti, gestione contenuti multilingua, gestione ordini, indicizzazione, gestione clienti.
7	Creazione modulo piattaforma per la gestione e sicurezza dei dati e delle transazioni.
8	Creazione di applicazione o programma inerente il settore del vino per il supporto alla azienda da installare su dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc...).
9	Spese generali (max 5%) <u>(non sono comprese le spese per polizza fidejussoria)</u>

Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

Si avverte che:

I beni oggetto di aiuto devono riportare il **"Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" - e la dicitura: Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura "Investimenti" – Campagna 2022/2023;**



ALLEGATO 3

**OCM Vino - Campagna 2022/2023.
Misura "Investimenti"**

Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura "investimenti" relativo al piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche.

Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 3 "**Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Show-room**" (locale destinato all'esposizione del vino).

n.	Descrizione intervento
1	Barriques (in numero massimo di 5, con la sola ed esclusiva funzione espositiva)
2	Scaffali per esposizione vino
3	Mobili per esposizione bottiglie
4	Sedie o poltroncine
5	Pensili o mensole
6	Vetrine espositive vino
7	Attrezzatura per illuminazione
8	Ristrutturazione e ammodernamento impianti dei locali per la realizzazione dello show-room
9	Dispositivi di protezione individuali per tutti gli operatori che operano in cantina
10	Impianti (idraulico, elettrico, pannelli solari, fotovoltaici, ecc..) dimensionati alla struttura richiesta a finanziamento
11	Spese generali (max 5%) per acquisto di attrezzature e arredo
12	Spese generali (max 10%) per ristrutturazione e/o ammodernamento impiantistica locale (non sono comprese le spese per polizza fidejussoria)

Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

Si avverte che:

I beni oggetto di aiuto devono riportare il "**Logo dell'Unione Europea**" e della "**Regione Puglia**" - e la dicitura: **Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura "Investimenti" – Campagna 2022/2023;**



**OCM Vino - Campagna 2022/2023.
Misura "Investimenti"**

Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura "investimenti" relativo al piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche.

Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l'AZIONE 3 "**Logistica a sostegno della filiera vitivinicola – realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche**".

1	Macchinari (*), impianti e attrezzature afferenti alla fase post imbottigliamento, volti a razionalizzare la movimentazione, la catena di trasporto, la commercializzazione, lo stoccaggio e la distribuzione in modo strategico garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali.
2	Realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento dei locali da destinarsi alle attività post imbottigliamento, volti a razionalizzare la movimentazione, la catena di trasporto, la commercializzazione, lo stoccaggio e la distribuzione in modo strategico garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali
3	Impianti (idraulico, elettrico, pannelli solari, fotovoltaici, ecc..) dimensionati alla struttura richiesta a finanziamento
4	Spese generali (max 5%) per acquisto di macchinari/attrezzature
5	Spese generali (max 10%) per ristrutturazione e/o ammodernamento impiantistica locale per la realizzazione/adeguamento delle piattaforme logistiche (<u>non sono comprese le spese per polizza fidejussoria</u>)

* Nella voce macchinari, impianti sono escluse autovetture, trattrici e similari (targate e non).

Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

Si avverte che:

I beni oggetto di aiuto devono riportare il "**Logo dell'Unione Europea**" e della "**Regione Puglia**" - e la dicitura: **Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura "Investimenti" – Campagna 2022/2023;**



ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____ e residente nel comune di _____ Prov. _____
C.A.P. _____ in via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____ Tel. _____ cell. _____
email _____
nella sua qualità di (1) _____ della (2) _____
con Partita Iva n. _____ CUUA: _____
e sede legale nel comune di _____ Prov. _____ C.A.P. _____
in via/piazza _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000, ai fini dell'erogazione dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto n. _____ per la Misura "Investimenti" nella campagna 2022/2023, di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 e loro ss.mm. e ii.

DICHIARA

- 1) che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi regolamento UE n. 1149/2016 all'art. 33 paragrafo 3);
2) di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
3) che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
4) di non aver percepito per le operazioni ad investimento, proposte nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 1308/2013;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
6) che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
7) di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
8) di possedere la capacità tecnico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere il completamento dell'investimento proposto;
9) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
10) di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/273 e 2018/274, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
11) di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione oppure di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Reg. UE n. 1306/2013. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente (Regione) oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data dell'evento - articolo 4 del regolamento UE 640/2014;
12) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
13) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto 11;
14) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti 11 e 12;

Che gli immobili su cui si intende realizzare gli investimenti proposti nella citata domanda, come risultante dal proprio fascicolo aziendale aggiornato, sono condotti a titolo di:

- proprietà (1);
ovvero,
 usufrutto (1);
ovvero,
 contratto di affitto del e registrato il con numero con scadenza prevista il, contenente la clausola con la quale il proprietario acconsente all'esecuzione dei lavori, a presentare domanda di aiuto ai sensi del presente avviso e a riscuotere il relativo aiuto previsto (1);
ovvero,



- contratto di affitto del e registrato il con numero con scadenza prevista il corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del/dei proprietario/i che dichiara/dichiarano di essere a conoscenza degli investimenti proposti e ne autorizzano l'esecuzione a presentare domanda di aiuto ai sensi del presente avviso e a riscuotere il relativo aiuto previsto (*);

DICHIARA

- Che, al momento della presentazione della domanda, la suddetta impresa impiega n.....persone (*);
ovvero,
- Che la suddetta impresa, al momento della presentazione della domanda, non impiega personale (*);

DICHIARA

Ove previsto, in caso di interventi che prevedono opere edili e affini,

- di aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in data al comune di..... Prov. (.....) per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento/ristrutturazione immobile censito all'Agenzia del Territorio al Foglio Particella del comune diProv. (.....) (*);

ovvero,

- di essere in possesso di Permesso di Costruire n. rilasciato dal comune di Prov. (....) per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento/ristrutturazione immobile censito all'Agenzia del Territorio al Foglio Particella del Comune di Prov (.....) (*).

DICHIARA

- Ove previsto, in caso di interventi che prevedono opere edili e affini anche accessorie, l'immediata cantierabilità degli interventi strutturali oggetto di domanda di aiuto. A tale fine allega la dichiarazione del tecnico progettista..... sottoscritta in data(*);

DICHIARA

- di essere a conoscenza degli impegni riguardante gli adempimenti legati alla presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nonché, in caso di finanziamento, a non distogliere dalla prevista destinazione e a non alienare per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo dell'aiuto, gli interventi ammessi a contributo pubblico (impianti fissi, macchinari e attrezzature mobili, area e-commerce).

DICHIARA

- di essere consapevole che la Regione procederà ad acquisire le informazioni prescritte dalla normativa antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, nonché le informazioni relative al documento unico sulla regolarità contributiva.

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000, ai fini dell'erogazione dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto n. per la Misura "Investimenti" nella campagna 2022/2023, di cui al Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 e loro ss.mm. e ii.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Dichiarante

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.

Firma digitale

(*) Contrassegnare con il simbolo X la casella riportante la dichiarazione interessata ovvero sottoscrivere le sole opzioni di interesse eliminando dal modello quelle che non interessano.

1. indicare se "titolare" o "legale rappresentante".
2. indicare l'esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CCIAA.



ALLEGATO 6

**OCM Vino - Campagna 2022/2023.
Misura "Investimenti"
DOCUMENTO DI DETTAGLIO**

Oggetto: Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura "Investimenti" relativo al Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche, Istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022.

Trasmissione dei riferimenti di dettaglio relativi alla presentazione della domanda di aiuto per la Misura "Investimenti" - Campagna 2022/2023.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____ e residente nel comune di _____ Prov. _____
C.A.P. _____ in via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____ Tel. _____ cell. _____
email _____
nella sua qualità di ⁽¹⁾ _____ della ⁽²⁾ _____
con Partita Iva n. _____ CUUA: _____
e sede legale nel comune di _____ Prov. _____ C.A.P. _____
in via/piazza _____ n. _____

Comunica

1. di aver rilasciato sul portale SIAN la domanda di aiuto n. _____ in data _____;
2. che la domanda di aiuto è stata rilasciata mediante (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione Puglia): _____
tel. _____ cell. _____ email: _____;

Luogo e data

Firma digitale

ALLEGATO 7



REGIONE PUGLIA
**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale**
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

e-mail: n.cava@regione.puglia.it

e-mail-Pec: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **OCM Vino - Misura "Investimenti" - Campagna 2022/2023**
RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN

(Dichiarazione resa ai sensi del Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____

Prov. _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, da Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAAs, titolari di istanza di cui ai Regolamenti in oggetto, alla presentazione delle domande per la campagna 2022/2023, relative alla **Misura "Investimenti" - Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo**.

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

Timbro e firma digitale

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- *Elenco Ditte - CUAAs*
- *Mandato/delega n° _____ Ditte*
- *Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAAs*



Delega - Autorizzazione

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ CAP _____

CF: _____ - P.IVA: _____

CUAA: _____

Titolare di **Domanda Misura "Investimenti" - Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo**, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013, D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. modifiche, istruzioni Operative Agea n. 39 del 27/04/2022, per la predetta misura – campagna 2022/2023.

DELEGA

Il tecnico _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - cap. _____

CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____

_____ Prov. _____,

nella sua qualità di tecnico incaricato

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

AUTORIZZA

alla **Compilazione - Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della **Domanda Misura "Investimenti" - Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Campagna 2022/2023**.

Lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della **domanda Misura "Investimenti" - Campagna 2022/2023**.

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dalla L. 675/1996

Luogo e Data

Firma digitale

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Revoca dal precedente tecnico o CAA



Elenco Ditte - Domanda Misura "Investimenti" - Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Campagna 2022/2023, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013; D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. modifiche, Istruzioni Operative di Agea n. 39 del 27/04/2022, che detta le modalità operative per la predetta misura.

Table with 4 columns: N°, Intestazione Ditta, CUA, P.IVA. The table contains multiple rows for data entry.

Timbro e firma digitale del Tecnico Incaricato

Horizontal line for signature



ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

relativa alla verifica di impresa in difficoltà

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto:

Impresa agricola: _____

Investimento relativo a: _____

Fonte di finanziamento pubblico: Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50 – PNS 2018/2023 – Misura Investimenti

Domanda di aiuto n°: _____

IL SOTTOSCRITTO

_____ nato a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____ n. _____ codice fiscale _____
(cancellare la parte che non interessa tra i punti di seguito elencati)

iscritto al n. _____ dell'Albo Professionale de _____ della Provincia di
_____ in qualità di _____ della
società/impresa/.../ _____

in esecuzione dell'incarico di responsabile della tenuta della contabilità fiscale conferito dal/la
sig./ra _____ rappresentante legale
dell'impresa _____ con sede legale nel Comune di
_____ via/piazza _____ n. _____, partita IVA/ C.F.
_____;

in qualità di titolare/legale rappresentante OPPURE in esecuzione dell'incarico di responsabile della tenuta della
contabilità fiscale conferito dal/la sig./ra _____ rappresentante legale dell'impresa
_____ con sede legale nel Comune di _____ via/piazza
_____ n. _____, partita IVA/C.F. _____.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'impresa _____ non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'"
in quanto non è incorsa in alcuna di tali circostanze:

- a) (*) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate (**);
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

(*) Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(**) Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

Luogo e Data

Firma digitale



DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE IMPEGNI

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ codice fiscale (CUAA)
_____ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

Vista la Domanda di aiuto n _____, presentata per il progetto Biennale, ammesso
alla Misura Investimenti ai sensi dell'art. 50 del regolamento Ue n. 1308/2013;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

1. che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi regolamento Ue n. 2016/1149 all'art. 33 – paragrafo 4);
2. di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
3. che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
4. di non aver percepito per le operazioni ad investimento, riportate nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento (Ue) 1308/2013;
5. che gli investimenti oggetto della domanda non beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (Ue) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
7. di avere preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del Dpr 445/00 e smi;
8. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000 e smi;
9. di garantire il possesso delle risorse tecnico-professionale (art.35 lett. C del regolamento Ue n 2016/1149). La dichiarazione dovrà essere redatta in rapporto alla tipologia e complessità del progetto da realizzare. Per i progetti complessi, la capacità tecnico-professionale può essere dimostrata dalle risorse umane e tecniche di cui si avvale il richiedente per la realizzazione del progetto stesso, inoltre, si potrà fare riferimento anche alla eventuale esperienza assunta dal richiedente nell'ambito della realizzazione di progetti di pari complessità. Dalla dichiarazione si deve evincere che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;
10. di possedere le risorse economiche-finanziarie7 tali da permettere la realizzazione ed il completamento dell'investimento proposto, nei termini previsti; 11- correlato al punto precedente (10): di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. Tale condizione deve permanere fino alla completa realizzazione del progetto ammesso al finanziamento, pena la revoca dell'aiuto concesso;
11. di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti Ue n. 2018/273 e Ue n. 2018/274, ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
12. di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla già menzionata presentazione, ovvero di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013 (art. 49 del regolamento delegato Ue n. 2018/276);



13. di essere a conoscenza che la mancata presentazione di rinuncia all'aiuto entro i termini stabiliti al paragrafo 14), comporterà l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dalla misura investimenti, e contestuale recupero dell'anticipo (+10%) qualora percepito (salvo cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013);
14. di essere a conoscenza che per i progetti biennali ai fini della ammissibilità al finanziamento devono essere assolte inderogabilmente alla data del 15 ottobre 2023 le specifiche condizioni di cui al paragrafo b) articolo 5 del regolamento Ue n. 2021/2117 e che qualora una delle condizioni non dovesse essere rispettata la domanda di aiuto decadrà immediatamente.

Luogo e Data

Firma digitale



ALLEGATO 10

AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA D.U.R.C.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____)
 il _____ e residente in _____ (____) in
 via _____ n. ____, C.F. _____,
 in qualità di _____ e legale rappresentante della Ditta
 _____ con sede legale ed operativa nel
 Comune di _____ (____) alla
 via _____,
 Codice Fiscale _____ e partita I.V.A. _____ -
 settore: _____
 E-mail _____
 E-mail PEC _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA

ai fini della regolarità contributiva D.U.R.C. dell'Azienda _____

- di essere in regola con la posizione assicurativa INPS
- sede di _____ (____) matricola n. _____
- di essere in regola con la posizione assicurativa INAIL
- sede di _____ (____) codice n. _____

Si sottoscrive con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e Data

Firma digitale



**Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Terreni agricoli**

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/_____ c.f. _____ nato a

(_____) il ___/___/_____, residente a _____
(_____) in _____ n° _____

oppure:

rappresentante legale della ditta _____
C.f. _____ sede legale a _____ (_____) in
_____ n° _____

Domanda di Aiuto Misura Investimenti (Reg Ue 1308/2013 art. 50) n. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che alla data odierna

conduce terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

NON conduce terreni agricoli a nessun titolo, con conseguente non **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale competente per territorio, ogni eventuale variazione intervenuta in data successiva alla presente dichiarazione.

Luogo e Data

Firma digitale



ALLEGATO 12

Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale _____

Indirizzo della sede legale _____

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA _____

Nome e cognome del rappresentante legale impresa _____

2. Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)

Indicare in quale caso si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/> Impresa autonoma	In tal caso i dati indicati nella tabella di cui al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.
<input type="checkbox"/> Impresa associata	Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella di cui al punto 3.
<input type="checkbox"/> Impresa collegata	

3. Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (*)

Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto e vengono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(**) In migliaia di euro.

Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

No

Sì [in tal caso compilare e allegare analogha dichiarazione riguardante l'esercizio precedente (1)].

Luogo e data

Firma digitale



Nota esplicativa relativa ai tipi di imprese presi in considerazione per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

I. TIPI D'IMPRESE

La definizione delle PMI ⁽¹⁾ distingue tre tipi d'impresa a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante ⁽²⁾.

Tipo 1: L'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- e non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni ⁽³⁾;
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata ⁽⁴⁾.

Tipo 2: L'impresa associata

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite associate le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è associata ad un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,
- le imprese non sono imprese collegate nel senso definito di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto dell'una nell'altra non sono superiori al 50%,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata ⁽⁴⁾.

Tipo 3: L'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

¹ Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

² Definizione, articolo 3.

³ Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
- d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. (Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

⁴ Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

- In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).
- In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner. Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.



Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati ⁽⁵⁾ o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione ⁽⁶⁾.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

- I dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

⁵ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁶ Definizione, articolo 5.



Allegato alla dichiarazione

Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Allegati da presentare alla dichiarazione se ricorrono le condizioni

- **Allegato A** se l'impresa ha almeno un'impresa associata (ed eventuali schede supplementari)
- **Allegato B** se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o associate ⁽¹⁾ (cfr. nota esplicativa)

Periodo di riferimento ⁽²⁾ :			
	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [<i>riporto dalla tabella B (1) dell'allegato B ⁽³⁾</i>]			
2. Dati ⁽²⁾ aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese associate (<i>riporto dalla tabella A dell'allegato A</i>)			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [<i>riporto dalla tabella B (2) dell'allegato B</i>]			
Totale			

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella di cui al punto 3 della dichiarazione «dati che determinano la categoria d'impresa».

* In migliaia di euro.

¹ Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

² Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.



Allegato A

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa associata dell'impresa richiedente e per le imprese associate delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ⁽¹⁾], i dati della corrispondente **tabella** «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A

Impresa associata (indicare denominazione)	Effettivi (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

¹ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).



Scheda di partenariato da compilare per ciascuna impresa associata

1. Identificazione dell'impresa ASSOCIATA

Denominazione o ragione sociale _____

Indirizzo della sede sociale _____

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA _____

Nome e cognome del rappresentante legale impresa _____

2. Dati relativi all'impresa ASSOCIATA

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale bilancio (*)
Dati lordi			

(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata ⁽¹⁾. In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione ⁽²⁾ detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....
.....

Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....
.....

b) Tra le due percentuali di cui sopra va scelta la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell'allegato A.

¹ Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.

² Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).



Allegato B

Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE

- Caso 1:** l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B ⁽¹⁾]
- Caso 2:** l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B ⁽²⁾].

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento ⁽¹⁾.

B) I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI

Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B ⁽¹⁾

Tabella B ⁽¹⁾

	Effettivi (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B (1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata (indicare denominazione)	Indirizzo della sede sociale	N. di iscrizione registro imprese e partita IVA	Nome e cognome del legale rappresentante
A.			
B.			
C.			
.....			

NB: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B (2) qui di seguito.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Tabella B ⁽²⁾

Impresa n.:	Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
....			
Totale			

(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.



Scheda di collegamento - N. _____

(da compilare per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione dell'impresa

Indirizzo della sede sociale _____

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA _____ Nome
e cognome del rappresentante legale impresa _____

2. dati relativi all'impresa

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella tabella B (2) dell'allegato B.

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (1).

Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)



ALLEGATO 13

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a in
_____ il _____ residente a
_____ Prov. (____) cap. _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di _____ dell'impresa _____ che la stessa:

è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Forma giuridica:

Oggetto sociale:

Codice fiscale/P.I.

Sede legale:

non è iscritta nel Registro delle Imprese in quanto soggetto non obbligato ai sensi della normativa vigente.

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data

Firma digitale



ALLEGATO 14

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

(Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. (__) cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

carica	1=persona fisica 2=società collegata	cognome e nome o denominazione società collegata	codice fiscale	Persone fisiche			residenza o sede sociale					
				data nascita	luogo di nascita	sesso	Comune	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap	

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data

Firma digitale



ALLEGATO 15

Comunicazione Antimafia

Autocertificazione nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la Sottoscritto/o _____ c.f. _____
nato a _____ (____) il ____/____/____,
residente a _____ (____) in _____ n° ____

oppure:

rappresentante legale della ditta _____
C.f. _____ sede legale a _____ (____) in
_____ n° ____

Domanda di Aiuto Misura Investimenti (Reg Ue 1308/2013 art. 50) n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma digitale



ALLEGATO 16

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la Sottoscritto/o _____ c.f. _____
nato a _____ (____) il ____/____/____,
residente a _____ (____) in _____ n° ____
in qualità di _____
della società _____
indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	sesso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

di non avere familiari maggiorenni conviventi

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

firma digitale

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma

La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Per familiari conviventi si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, purché maggiorenni (G.U. n. 68 del 22.03.2016).



ALLEGATO 17

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE IMPEGNI

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a
nato/ail
codice fiscale (CUAA)nella sua qualità di titolare/legale
rappresentante dell'Impresa

Viste le disposizioni transitorie di cui al comma b) punto 7) articolo 5) del regolamento UE n. 2021/2117 in applicazione delle quali è possibile prevedere, nella campagna 2022/2023, progetti di durata biennale la cui scadenza per il completamento delle operazioni e presentazione della rispettiva domanda di pagamento saldo avverranno nella campagna 2024.

Vista la Domanda di aiuto n, con la quale, in applicazione della richiamata normativa unionale, è stata proposta la realizzazione di un progetto di durata biennale nell'ambito del sostegno previsto per la misura Investimenti ai sensi dell'art. 50) del regolamento Ue n. 1308/2013 .

Visto che nel rispetto di quanto disposto al comma b) punto 7) articolo 5 del regolamento UE 2021/2117 dovranno essere assunti gli impegni ed obblighi derivanti dalla stessa norma, intesi quali condizioni essenziali per accedere alla ammissibilità all'aiuto nell'ambito delle disposizioni transitorie.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- a) di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni transitorie di cui al comma b) punto 7) articolo 5 del regolamento UE 2021/2117 e della relativa normativa nazionale attuativa in virtù delle quali è stato scelto di realizzare il progetto ammesso al sostegno entro e non oltre il 15 luglio 2024;
- b) di essere a conoscenza che, in applicazione della normativa richiamata al precedente punto a), per i progetti di durata biennale l'ammissibilità all'aiuto è subordinata a specifiche condizioni che devono essere inderogabilmente assolte entro e non oltre il 15 ottobre 2023. Nello specifico al 15 ottobre 2023 devono essere state sostenute almeno il 30% delle spese ammesse al finanziamento ed il progetto dovrà risultare realizzato parzialmente;
- c) di essere a conoscenza che l'ammissibilità all'aiuto è sottoposta a condizione sospensiva fintanto che le suddette condizioni non risultino soddisfatte ed opportunamente controllate dall'Ente regionale istruttore competente per territorio;
- d) di assumere l'impegno ed obbligo affinché alla data del 15 ottobre 2023 risultino eseguite spese pari ad almeno il 30% della spesa complessiva finanziabile all'aiuto parimenti, alla data del 15 ottobre 2023, le operazioni riconducibili alla domanda di aiuto finanziabile, dovranno risultare realizzate parzialmente;
- e) di assumere l'impegno ed obbligo di rendicontare le spese sostenute entro e non oltre il 15 ottobre 2023, nelle modalità che verranno indicate dall'Agea con apposite disposizioni;
- f) di essere a conoscenza che qualora si dovesse riscontrare il venir meno di uno solo degli impegni ed obblighi, di seguito indicati, l'atto di concessione all'aiuto, ed eventuali atti ad esso correlati, dovranno considerarsi revocati:
 1. spese rendicontate e ritenute eleggibili alla data 15 ottobre 2023 in percentuale minore al 30%;
 2. mancata realizzazione parziale del progetto alla data del 15 ottobre 2023;
 3. mancata presentazione della rendicontazione alla data del 31 dicembre 2023;



4. rendicontazione non esaustiva, ovvero non corredata dalla documentazione probatoria necessaria ai fini della verifica della corretta emissione delle fatture e relativi pagamenti entro e non oltre la data del 15 ottobre 2023.
- g) di essere consapevole che la revoca dell'aiuto di cui all'atto di concessione, comporta inderogabilmente l'applicazione di penali, da 1 (uno) a 3 (tre) anni di esclusione dalla misura, ai sensi dell'art.6 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali n. 911/2017, la revoca totale dell'atto di concessione ed in caso di percepimento dell'anticipo, l'attivazione immediata delle procedure di recupero dell'indebito percepito per una somma pari all' importo garantito (importo contributo anticipo + 10%).
 - h) di essere consapevole che le date indicate nella presente dichiarazione non saranno a nessun titolo oggetto di proroga o deroga.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

firma digitale